

129.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegni di legge (<i>Approvazione in Commissione</i>)	7997	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		
Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (380)	7977	
PRESIDENTE	7977	
		BIONDI 7990
		FRANCHI 7977
		REVELLI 7985
		Proposte di legge:
		(<i>Annunzio</i>) 7977, 7997
		(<i>Deferimento a Commissione</i>) 7996
		(<i>Svolgimento</i>) 7977
		Interrogazioni e interpellanza (<i>Annunzio</i>) 7997
		Ordine del giorno della prossima seduta 7997

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 maggio 1969.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BONOMI ed altri: « Norme integrative della legge 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi » (1444);

PAPA: « Norme per l'assegnazione delle funzioni ai magistrati » (1445);

URSO ed altri: « Norme integrative della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernenti la sistemazione del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della guardia di finanza in particolare situazione » (1446).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

NICCOLAI GIUSEPPE: « Istituzione del Parco nazionale di San Rossore-Migliarino » (95);

MOSCA: « Modifica dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e aziende private » (1045);

PROTTI: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (1126);

BERTOLDI, LENOCI, de' COCCI, MEZZA MARIA VITTORIA, AMADEI GIUSEPPE, QUARANTA e SIMONACCI: « Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (1143).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale.

È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, io ho l'onore, in questa prima fase del dibattito, di parlare come ultimo rappresentante del gruppo del Movimento sociale italiano. Ciò è avvenuto per caso, non è un onore che mi sia stato riservato; tuttavia, la mia è una posizione difficile. Infatti, l'onorevole ministro ci darà atto della serietà, della competenza e della pacatezza con cui il nostro gruppo ha affrontato questa discussione. Non ho difficoltà alcuna a dire che, quando abbiamo annunciato il nostro voto contrario a questa riforma, o pretesa riforma, non lo abbiamo fatto con sdegno; non abbiamo respinto il progetto di legge con le motivazioni che ci sono spesso consuete: o perché è troppo improvvisato o perché superficiale; vi sono mille motivi per respingere con durezza, ma questo non è il caso. Diamo atto che un lavoro è stato compiuto, diamo atto delle buone intenzioni che senza dubbio ci sono. Anche la fatica di chi ha studiato merita tutto il nostro rispetto. È forse la prima volta che si può discutere anche sul piano dei principi.

Non si è parlato, da parte nostra, di una riforma perché non può essere definita tale la modifica di una parte di un codice. Anche questo ci preoccupa ed è uno dei motivi del nostro dissenso. Bisognava allora avere il coraggio di portare a fondo nella sua integrità questa riforma.

Ci ha un po' spaventati il discorso ricorrente che questo codice debba essere, come è stato detto ieri, addirittura « la *magna charta* del cittadino innocente ». È una impostazione che noi ci permetteremo di confutare. È grave pericolo quello che noi troviamo insito in tutto il dibattito, non solo nel disegno di legge del Governo, ma anche nel

testo modificato in parte dalla Commissione: il pericolo di una esasperata tutela del cittadino imputato, quasi che questo fosse lo scopo di un codice di procedura penale.

È un pericolo che fa parte del difetto del sistema. Ci si preoccupa solo della libertà dell'individuo come se in una società organizzata, civile e moderna l'unico soggetto, al centro dell'universo, fosse questo cittadino, in questo caso addirittura il cittadino imputato. Si è persa di vista completamente la società e le esigenze che ha una società organizzata e civile formata da individui che devono essere tutelati.

Ci è parso anche di dover confutare — ed io brevemente lo farò — il discorso della crisi della giustizia così come è stato impostato. Da quasi tutti gli oratori dei gruppi di maggioranza e di opposizione, eccettuato il nostro, si è affermato che uno dei rimedi per superare la crisi della giustizia è la riforma del codice di procedura penale. E si è parlato delle cause principali della crisi della giustizia focalizzando subito gli interventi, naturalmente, sulla mancata garanzia dei diritti della persona umana (questo è uno dei motivi ricorrenti del dibattito) e sulla lentezza delle procedure.

A parte il fatto che non sono soltanto queste le manifestazioni della crisi della giustizia, v'è da dire, per esempio, che nessuno si è degnato di pensare per un momento alla violazione costante del principio del rispetto della persona umana, là dove il nostro ordinamento costringe ogni giorno migliaia e migliaia di cittadini ad attendere giornate intere per essere interrogati da un giudice. Quante giornate, quanti mesi di lavoro vengono perduti in queste attese infinitamente lunghe e spesso inutili! E dire che non occorrerebbe una legge o una riforma radicale per modificare queste procedure: basterebbe un maggiore senso, non dico di cordialità, ma di correttezza, nei rapporti tra la magistratura e il cittadino.

Quante volte si è sentito invocare, nelle citazioni a giudizio, l'esigenza, l'urgenza di citare *ad horas*! Se il presidente di un collegio o un pretore sanno che un determinato processo non potrà essere celebrato se non nel pomeriggio, perché citare i testimoni alle nove del mattino, costringendoli a perdere tempo inutilmente? È evidente che il giudice potrebbe eliminare il grave inconveniente con una maggiore considerazione del valore della persona umana.

Ma la manifestazione fondamentale della crisi della giustizia non risiede in queste cose particolari, bensì nell'ingiustizia che ogni

giorno si verifica. E questa ingiustizia si manifesta nel leggere e nel mettere a confronto le varie sentenze dei nostri giudici. Ci hanno insegnato, e tutti — penso — lo crediamo, che giustizia è prima di tutto proporzione. Appunto questa proporzione si è perduta. La crisi della giustizia si manifesta nel momento in cui si va a constatare che non vi è più proporzione. Non è tanto il discorso della legge che debba essere uguale per tutti, quanto piuttosto quello di dare non già a ciascuno l'uguale, ma a ciascuno il suo. E questa mancanza ormai delle proporzioni suscita, poi, la ribellione nell'opinione pubblica. Si cita il solito caso del povero sventurato ladro che ruba la mela o il pollo, magari con una, due, tre aggravanti e l'altro caso, ormai clamoroso di Felice Riva, che riesce, sia pur violando la legge o con sotterfugi, a sfuggire alla pena.

Ma a parte questa considerazione, la proporzione è proprio nelle pene per fatti che oggi l'opinione pubblica recepisce con sentimenti diversi: non esiste più la proporzione in quanto non esiste più la giustizia, perché non esiste più una classe dirigente idonea in questo infinitamente importante settore cardine di una società civile. E in questa classe io comprendo tutti gli operatori del diritto, dai magistrati agli avvocati, dei quali pure mi onoro di far parte, ai collaboratori della giustizia. È la coscienza che è venuta meno in tutti, perché non ci sarebbe bisogno di riformare alcuno dei codici oggi vigenti, non vi sarebbe alcuna norma da modificare se fosse presente in tutti il senso del dovere, solo che ognuno riuscisse a compiere il proprio dovere.

È chiaro che in un periodo di decadenza assoluta dei costumi tutto si abbandona; è lo Stato che è carente ed è inutile parlare dei singoli settori, sia pure importanti.

Noi ritenevamo che vi fosse urgenza di ben altre riforme ed affermiamo che avete sbagliato nella scelta delle priorità. Bisognava pensare ad altre cose prima di mettere mano ad un codice di procedura penale che io mi permetterò di difendere, se non altro perché esso non è stato mai integralmente attuato, mai applicato né dai giudici né dalla classe forense: se fosse stato applicato e rispettato si sarebbe dimostrato uno strumento meravigliosamente moderno e perfettamente rispondente alle esigenze di una società moderna.

Si pensa al codice di procedura penale, mentre tutto l'ordinamento giudiziario italiano è in grave crisi. Bisognava mettere le mani

prima a quella riforma, ripensare, per esempio, al Consiglio superiore della magistratura. Funziona, onorevole ministro? Risponde alle esigenze che voi stessi e noi insieme, quando lo abbiamo voluto, ci eravamo prefissi di conseguire? Siete certi che il consiglio superiore della magistratura sia stato un bene e abbia dato frutti meritevoli oggi di considerazione o per caso non sono degne di rimeditazione, invece, non dico l'esistenza, ma la struttura e le funzioni del Consiglio superiore della magistratura?

Si dice sempre: guai all'ingerenza del potere esecutivo, guai all'intervento del ministro! Onorevole ministro, quando discutiamo queste cose noi ci dimentichiamo sempre di discutere davanti a un ministro che non è di nostra parte e davanti ad un Governo che ci è avversario e al quale noi non diamo una briciola di fiducia e di credito. Noi il colloquio lo facciamo con lo Stato. Non abbiamo paura, per nulla, della presenza quotidiana, vigilante del ministro di grazia e giustizia sull'operato della magistratura.

Vi è il timore dell'influenza politica? Ma quella sarà un'anormalità, un vizio. Noi, per altro, discutiamo su questo piano che pur non è un piano teorico, ma un piano privo di pregiudizi, e diciamo che molti inconvenienti, anche dal punto di vista della snellezza delle procedure, sarebbero stati ovviati se fosse stata più costante, più presente, non dico la pressione, ma la vigilanza del potere esecutivo.

La crisi della giustizia viene risolta o all'eggerita da questa riforma? Mi consenta di dirlo, onorevole ministro: la riforma del codice di procedura penale non sfiorerà neppure la crisi della giustizia. Che forse con essa si mette mano ad un riassetto dell'edilizia? L'Italia ha bisogno di palazzi di giustizia nuovi, efficienti; i giudici devono poter lavorare, non dico con particolari comodità, ma con quella razionalità che il loro lavoro esige. Oggi non dico i grandi istituti o anche i piccoli istituti di credito, che hanno addirittura palazzi di lusso, ma qualsiasi istituto o ufficio pubblico ha una sede dignitosa; da tutte le parti si è cercato di modernizzare, di razionalizzare l'edilizia e le attrezzature che risultavano più arretrate. Ancora più grave dunque appare lo scandalo dei palazzi di giustizia, la cui inadeguatezza investe tutto questo settore.

E niente ho bisogno di dire sulla indispensabilità, ormai, di procedere alla riforma dell'ordinamento penitenziario. Che forse la riforma del codice di procedura penale è più

urgente di quella? Qui non siamo di fronte a una tragedia, ma per quanto riguarda l'ordinamento penitenziario italiano siamo proprio di fronte allo scandalo. Ci si preoccupa tanto dell'individuo, della libertà del cittadino e del rispetto della personalità umana, ma non ci si preoccupa più del rispetto della personalità umana del condannato. Tanto poco lo si considera, il condannato, fino a tal punto sono finzione tutte le parole che vengono dette in difesa della libertà dell'individuo, che non ci si degna neppure di risolvere problemi non dico medievali, per non ripetere sempre i soliti discorsi, ma certamente annosi, che di tanto in tanto vengono alla ribalta dell'opinione pubblica. Del resto, si sa quello che accade in un carcere.

E non sottolineo la desolazione offerta da certe carceri meridionali perché situazioni analoghe si registrano in tutte le parti del nostro paese. Basti pensare che la maggior parte delle nostre città ha ancora nel cuore dei rispettivi centri storici i vecchi, brutti, tristi e squallidi edifici carcerari.

Questi erano i discorsi urgenti che in questi venti anni bisognava affrontare, mentre non c'era alcuna urgenza di mettere le mani al codice di procedura penale. L'integrazione e l'ampliamento degli organici, delle cancellerie e delle segreterie, sono i veri problemi che attengono direttamente alla crisi della giustizia. Alla crisi della giustizia attiene soprattutto — mi consenta di ripeterlo l'onorevole ministro — la formazione della coscienza del magistrato e dell'operatore del diritto, dell'avvocato. Noi amiamo spesso chiamarci collaboratori della giustizia. Io non so quanto noi lo siamo come avvocati. So una cosa sola: che questo dubbio sarà portato all'exasperazione proprio con la riforma che si sta per approvare. Infatti, se è vero che l'avvocato è portatore degli interessi di parte e ha il dovere di difendere tali interessi — infatti egli un giorno giura davanti al giudice, non solo di servire lo Stato, ma anche gli interessi del proprio cliente — è altrettanto vero che oggi ci troviamo di fronte ad una vera e propria deformazione professionale.

Infatti, signor ministro, se fino ad oggi ci si poteva considerare collaboratori della giustizia perché si tendeva alla ricerca della verità, da ora in poi questo non sarà più possibile dal momento che il processo diventerà veramente lo scontro diretto, dove nessuno più cercherà la verità. In questo nuovo tipo di processo sarà solo la vittoria che conterà, onorevole ministro, e da una parte e dall'altra ci si batterà per vincere. Questo sarà l'unico

scopo. Poi vi sarà un arbitro che regolerà il dibattito e che registrerà chi ha vinto, da una parte o dall'altra.

Tutto questo non vuol dire certo ricercare la verità ! E la crisi della giustizia sarà acuita, inasprita, perché sempre di più si evidenzierà quella che è la sua manifestazione fondamentale, cioè la mancanza di proporzioni. E quando manca la proporzione — come dicevo prima — quando il cittadino che commette un determinato fatto si vede condannare a una pena infinitamente maggiore di quella inflitta a uno che ha commesso un fatto infinitamente più deplorabile e maggiormente nocivo alla società, cominciano la sfiducia prima e la ribellione dopo; e quando cominciano a serpeggiare la sfiducia e la ribellione, trova facile giustificazione anche l'opinione che, quando si va davanti al giudice, ci si deve andare per vincere, cioè per non essere condannati. Ed ormai è normale in Italia la persuasione che chi si fa condannare (mi consenta, onorevole ministro, d'usare una parola che forse non è in carattere con il dibattito) è un « fesso » e i « fessi » sono sempre i poveri diavoli.

Se avessimo rispettato quel codice non saremmo qui a parlare della sua riforma, onorevole ministro. S'ignora perfino che molte cose esistono già nel codice. Si parla di novità particolari e eccezionali di questa riforma e la gente non sa che molte di quelle cose già esistevano e che mai erano state seriamente applicate.

Qualunque cosa buona si dovesse fare (non è l'augurio che faccio a questo nuovo codice ove dovesse sorgere), a nulla varrebbe — comunque — se non si dovesse avere di mira prima di tutto non dico il riassetto, perché la parola è inadeguata, ma la restaurazione (questa è una parola che non mi dispiace affatto) dello Stato.

Voi potrete fare il codice più bello del mondo, ma sarà opera inutile, come in questo periodo è stato questo codice del quale voi oggi denunciate le carenze, se prima non penserete allo Stato.

Il punto di partenza deve essere lo Stato, la restaurazione del senso del dovere. Dobbiamo incominciare a parlare di questo senso del dovere e in questo dibattito abbiamo continuato a parlare di nuovo, come si fa da più di venti anni, di tutti i diritti che il cittadino ha, ma mai ci si sogna di parlare a quel cittadino anche del dovere che deve compiere. E così che si arriva al decadimento del costume e della coscienza: proprio perché non si parla più dei doveri che si devono compiere verso la società.

Se ognuno nel proprio campo si sforzasse di compiere il proprio dovere per il bene comune e nel supremo interesse della giustizia, i codici vigenti, in particolare il codice di procedura penale, potrebbero tranquillamente continuare a rispondere alle più vive e moderne esigenze di una società civile.

La verità è che ben poco si rispetta di questo codice e che spesso si è nella materiale impossibilità di applicarlo per quelle carenze che ho denunciato. È inutile parlare di rispetto anche di quel codice se non si apprestano gli uffici, se mancano i giudici, se mancano i cancellieri, se mancano i segretari, se ci si ostina ancora nel 1969 a tenere questo ramo fondamentale della vita dello Stato come la « cenerentola »: perché tale è stato considerato fino ad oggi.

Si sostiene che lo snellimento delle procedure significa adeguarsi ai tempi: ossia, siccome i tempi decadono, siccome scade la preparazione professionale dei magistrati e degli avvocati, bisogna rendere i codici adeguati alla nuova decaduta preparazione professionale degli uni e degli altri. Restituiamo la coscienza a questi operatori del diritto e quei codici risponderanno alla funzione per la quale un giorno furono creati !

Io desidero difendere quei codici, anche se non vi è da parte nostra alcun dovere d'ufficio di farlo: la più bella difesa di quei codici l'ha fatta la storia, se è vero che solo nel 1969 si parla di modificarli, e l'avete fatta voi poiché nessuno ha potuto seriamente riconoscere il valore della scienza giuridica che si trova alla base di essi.

Ammetto tuttavia che, perché rispondessero alle esigenze della società, quella società doveva continuare a trovarsi in un clima di alta tensione ideale. Quelli sono codici per una società che crede, per una società che ha fede, non per una società edonistica, nella quale chi si fa condannare diventa il « fesso », e nella quale il « dritto » va avanti. Questo è infatti ciò che si predica, tanto è vero che i ragazzi di 13 o 14 anni capiscono che, per andare avanti in una società materialistica di questo tipo, bisogna cominciare subito ad essere « dritti »; e gli esempi drammatici di questi giorni ce ne forniscono la prova.

Il guaio è che quei codici operano in una società che non conosce più una tensione ideale, in una società che non crede più.

Ma di questo codice, che per altro resta ampiamente valido anche dopo la riforma, desidero dire un'altra cosa: da diversi settori si è tentato di offuscare la parte che il regime fascista ebbe nella sua formazione, e

si è detto — ed è giusto — che fu preparato da un liberale, che ha recepito lo spirito liberale, che in esso la personalità umana è fortemente difesa e considerata. Tutto questo è vero, però mi si lasci anche dire che il discorso non torna e, se fino ad oggi avete apprezzato qualche cosa di quel codice, non dovette aver paura di attribuirne il merito a quel regime.

Qualcuno ha detto — e io sono convinto di questo — che le riforme non sono di chi le predica, che le riforme appartengono a chi le realizza e le attua.

Ed ora una critica fondamentale. Io non scenderò nei particolari, onorevole ministro, perché il gruppo del Movimento sociale italiano, ripeto, ha già dato prova, non solo di saper discutere questa riforma, ma anche di saperla affrontare sul piano dei principi e dei particolari. Ho qui vicino a me il caro amico onorevole Guarra che ha fatto un grande discorso ed io non ripeterò quello che egli ha detto, anche perché lo farei male. Ieri sera ho ascoltato l'altro oratore di nostra parte, l'onorevole Romeo, che, per quanto attiene alla figura del pubblico ministero, credo che abbia detto in quest'aula una parola nuova, chiara e precisa.

Degli onorevoli relatori per la maggioranza ho apprezzato tanto la fatica e la capacità. L'abbiamo apprezzata, ma siamo di fronte ad una diversità proprio di idee e di principi. Le piccole cose ci possono trovare anche d'accordo, ma sull'impostazione dissentiamo, in particolare su questo voler esasperare a tutti i costi la difesa dell'individuo nella sua libertà, quasi che l'individuo fosse avulso dalla società, quasi che il discorso sulla libertà si potesse continuare oggi anche in questo codice.

Ma cosa è questa libertà? E chi è questo individuo? E dove vive? Non vive forse e non opera forse accanto all'altro individuo? E la moltitudine degli individui organizzata nello Stato, la società civile, non ha altre esigenze? E la libertà dell'individuo non deve ad un certo punto sapersi inchinare di fronte alla libertà della collettività, agli interessi superiori della collettività costituita da individui? Non facciamo dunque dell'individuo il centro dell'universo se vogliamo poter cominciare a restituire all'individuo quello che all'individuo manca, cioè lo Stato!

Voi, preoccupati dell'esaltazione della libertà dell'individuo quasi astrattamente considerato e certamente avulso dal contesto sociale nel quale l'individuo stesso opera, fini-

te col dimenticare o col travisare lo scopo specifico del processo penale. Quale è tale scopo specifico? Io rimango fedele alla dottrina del vecchio Manzini, secondo cui è quello « di conseguire la realizzabilità della pretesa punitiva derivante dal reato attraverso l'esplicitamento della guarentigia giurisdizionale »; cioè « di ottenere l'accertamento positivo o negativo, mediante l'intervento del giudice, della fondatezza della pretesa punitiva derivante da un reato, fatta valere per lo Stato dal pubblico ministero ». Il contenuto del processo penale, quindi, è dato dall'accertamento giurisdizionale delle condizioni che determinano, escludono, o modificano la realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato.

Il processo penale, pertanto, non costituisce — dice Manzini — « né una diatriba accademica per accertare astrattamente un punto controverso di diritto, né un'indagine etica tendente alla riprovazione o all'approvazione della condotta morale di un individuo. Lo scopo del processo è eminentemente pratico, attuale, giuridico e si limita all'accertamento della verità in relazione al fatto concreto e all'applicazione delle conseguenze giuridiche ».

Da ciò deriva — ecco il punto su cui siamo infinitamente lontani — con chiarezza quale sia l'interesse caratteristico, l'interesse determinante del processo penale. E i nostri emendamenti (che presenteremo e cercheremo di far approvare) tenderanno ad affermare questo nostro principio, queste nostre idee che divergono da quelle della maggioranza.

Qual è questo interesse fondamentale? Quello di giungere alla punibilità del colpevole, non a salvaguardare l'innocente. Lo scopo, l'interesse del processo è questo: rendere realizzabile la pretesa punitiva dello Stato contro l'imputato in quanto risulti colpevole, non già l'interesse di pervenire alla proclamazione dell'innocenza o della moralità dell'imputato.

In altri termini, nella nostra concezione, le norme processuali penali tutelano principalmente l'interesse sociale relativo alla repressione della delinquenza ed anche l'interesse sociale relativo alla libertà individuale. Ma l'interesse sociale relativo alla repressione della delinquenza primeggia, e deve primeggiare, su quello conseguenziale relativo alla libertà individuale. Credo che su questi punti non siamo d'accordo. In altri termini, ripeto, l'interesse protetto dalle norme processuali penali non è quello di garantire l'innocenza dell'interessato.

La riforma che stiamo esaminando — si dice — è l'« inno al cittadino innocente »; dovrà essere « la *magna charta* del cittadino innocente ». No ! Non è questo l'interesse del processo penale, delle norme processuali penali; non è di garantire l'innocenza, ma di realizzare il principale fine sociale che è quello di reprimere la delinquenza. Il tutto, nel quadro di uno scopo del processo penale diretto non già a concretizzare ad ogni costo — ed usciamo, in materia, dall'equivoco ! — la pretesa punitiva dello Stato, ma ad accertarne semplicemente la fondatezza. Ed è lecito, anzi indispensabile, che accanto ai mezzi diretti a tale accertamento se ne predispongano altri e non meno importanti, diretti ad evitare l'errore e l'arbitrio, a tutela di quella libertà individuale che nessuno vuole vedere lesa e compromessa, ma che non può sovrapporsi all'interesse sociale della repressione della delinquenza.

Onorevoli colleghi, il pubblico ministero è un po' l'imputato di questa riforma. Strano il suo destino ! Egli che è l'accusatore diventa l'imputato di questo dibattito. Ma non è certo detto che, per il fatto che un pubblico ministero, in una determinata persona fisica, è troppo sensibile alle pressioni del potere esecutivo, si debba fare una riforma per eliminare questo inconveniente. Quella cui mi sono riferito non è la norma. Se un magistrato è disonesto, non per questo dobbiamo considerarli tutti tali ed adeguarci a questa realtà creando delle norme che partano, appunto, dalla generalizzazione di un simile principio.

Io parto invece dalla considerazione che il pubblico ministero compie normalmente il proprio dovere. Tra l'altro, la realtà e l'esperienza ci dimostrano come il più delle volte le imputazioni e le accuse siano fondate; non ci palesa certo il contrario. Si deve partire dunque dal presupposto che i magistrati fanno tutto il loro dovere.

La maggior parte dei colleghi, di quelli che sono intervenuti nel dibattito, hanno esperienza forense, ma non dobbiamo lasciarci prendere la mano da quella che può essere una deformazione professionale. Noi non siamo affatto turbati dal fatto che il pubblico ministero resti su un piedistallo, in difesa della società, e sia di un gradino più alto del difensore. Non ci turba, perché noi, ripeto, partiamo senza pregiudizi. Lo so che la realtà di oggi è diversa: ma noi ci rifiutiamo di adeguarci ad una realtà che non è normale, che rappresenta anzi un momento di decadenza. Restituiamo prestigio e dignità a questi istituti e il problema scomparirà. Solo

tenendo fermi questi principi ed informando ad essi la norma processuale penale si può validamente operare sul costume, sulla coscienza dell'individuo e della società, sulla coscienza del popolo, in nome del quale il giudice pronuncia la propria sentenza.

In un periodo di chiara e crescente decadenza del costume e dei valori morali, di profondi turbamenti sociali, di gravi equivoci nella concezione dei rapporti tra individuo e Stato, tra individuo e famiglia, tra famiglia e Stato, sarebbe grave errore aggiungere l'ulteriore equivoco di una norma processuale penale tendente, in pratica, a rendere sempre più difficile la realizzazione della pretesa punitiva dello Stato e a favorire il concetto che attraverso l'irrazionale e tecnicamente insostenibile presunzione di innocenza, in nome di una male intesa libertà dell'individuo, si possa un giorno arrivare a configurare il diritto alla non punibilità.

Che cos'è, onorevole relatore, questa presunzione di innocenza ? Usciamo dalle finzioni ! Ma se io presumo che un cittadino sia innocente, perché apro contro di lui un processo penale ? È una finzione ! E noi sappiamo che quando si parla di presunzione, in una materia di questo genere, abbiamo di vista l'istituto della presunzione come lo concepisce il nostro ordinamento giuridico. Che vuole dire presumere l'innocenza fino alla condanna ? Se io presumo che il cittadino sia innocente lo devo lasciar stare a casa, non devo disturbarlo per niente, altrimenti è una finzione raccontargli che lo presumo innocente, e intanto sparargli addosso l'accusa. E quando mai, onorevole ministro, l'esperienza storica collettiva ha insegnato che la maggior parte degli imputati risulta innocente ? Quando mai ? L'esperienza storica collettiva — e non del nostro Stato solamente, ma anche degli altri — documenta che la maggior parte degli imputati è colpevole.

Che cos'è dunque questo discorso della presunzione di innocenza, che porta poi fatalmente a determinate conseguenze, in un clima di decadenza ? Consentitemi un paragone: se si predica per vent'anni il diritto allo studio, portandolo alla esasperazione, si finisce per far credere allo studente — parlandogli sempre dei suoi diritti e mai dei suoi doveri — che quel suo diritto sia il diritto al diploma e alla laurea. Se si continua a dire all'imputato che si presume la sua innocenza, insistendo all'infinito sul concetto della sua libertà individuale, questo discorso un giorno porterà l'imputato alla convinzione errata e deformata, naturalmente, che la sua condan-

na sia ingiusta. Con tali presunzioni, come può la società condannare? In nome di che cosa, se al centro, al di sopra di tutto c'è la sua libertà individuale?

Credo che si debbano rimeditare queste cose senza lasciarsi prendere dalla passione apprezzabile e dall'amore per la pura teoria. Ciò vale per tutti noi ma in modo particolare anche per i relatori e per i colleghi che sono egregiamente intervenuti in questo dibattito, a focalizzare un discorso che alla lunga potrebbe diventare pericoloso. Noi, onorevoli colleghi, non dobbiamo avere paura: dobbiamo difendere lo Stato nelle sue funzioni, nella sua integrità; e nel quadro dello Stato dobbiamo difendere il diritto alla libertà individuale.

Poche parole, prima di avviarmi rapidamente alla conclusione, su due aspetti di questa riforma che anche a me stanno particolarmente a cuore. Noi abbiamo presentato una relazione di minoranza ed ovviamente a quella facciamo riferimento, ma non ci fa velo l'ammissione esplicita che non su tutti i punti si può essere perfettamente d'accordo. Già l'onorevole Guarra ha manifestato e validamente documentato le proprie perplessità in ordine all'abolizione della formula di assoluzione per insufficienza di prove. Ma questa volta siamo con il Governo, siamo a favore del testo originario del disegno di legge governativo. Non è possibile giungere all'abolizione di quella formula partendo oltre tutto da un presupposto errato.

Onorevole relatore di maggioranza, ella avrà sentito che da tutte le parti si è detto male di quella formula che è tale — si dice — da lasciare una macchia sull'onorabilità dell'individuo. Ma quale macchia? La maggior parte degli assolti per insufficienza di prove sono dei colpevoli ai quali in definitiva resta il beneficio di essere stati assolti mentre senza quella formula, molto probabilmente, sarebbero stati condannati.

Può capitare che ad un innocente resti addosso questa formula e questa macchia. Certo, ciò può capitare ma ciò non ci deve autorizzare a rovesciare la situazione. L'insufficienza di prove in fondo esprime bene il principio che *in dubio pro reo*. E il più delle volte il cittadino di ciò non si lamenta e nella maggior parte dei casi se ne va felice e contento che lo Stato gli abbia messo addosso una formula assolutoria anche se questa gli lascia una traccia morale. Si è chiesto il relatore quali conseguenze potrebbero derivare da una errata applicazione di questa formula? Può inoltre il giudice superare una realtà? Che cos'è il

dubbio? Non possiamo superare la realtà con le finzioni; il dubbio è una realtà dell'animo umano. I codici vigenti garantiscono che non può sussistere alcun dubbio sul diritto, perché il giudice i problemi di diritto li deve risolvere tutti, mentre sul fatto questo non avviene.

Per tutto ciò che attiene al fatto, e quindi anche all'esistenza di fatto di un elemento costituente il reato, se il dubbio esiste nella realtà, perché dovremmo chiamarlo con un altro nome? Usiamo il nome giusto, ed usiamo quindi la formula di assoluzione per insufficienza di prove, dato che il dubbio costituisce una realtà nell'animo del giudice. Noi non dobbiamo forzare la mano al giudice, che deve giudicare in base al suo libero convincimento; se il suo libero convincimento, che noi abbiamo il dovere di difendere, lo porta al dubbio, tale libero convincimento non esisterebbe più, se noi costringessimo il giudice, dovendo egli applicare la formula « colpevole » o « non colpevole », a non essere più libero.

Difendiamo quindi la formula per insufficienza di prove, anche perché se un colpevole viene almeno sfiorato dal dubbio, può darsi che ci ripensi, prima di commettere un delitto. Con la formula che viene proposta (e questa, onorevoli colleghi è una vera ingiustizia) il colpevole viene premiato, dal momento che viene messo sullo stesso piano di un innocente, il quale innocente sarà ugualmente dichiarato non colpevole. Essere dichiarato non colpevole non significa essere dichiarato innocente; noi abbiamo il diritto di dire innocente a chi è veramente innocente, e non possiamo dire non colpevole a chi non è condannato solo perché non sussiste la prova della sua colpevolezza. Per questo è profondamente ingiusta l'abolizione, non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista giuridico, della formula di assoluzione per insufficienza di prove; la standardizzazione della formula costituirebbe una iniquità, perché è pacifico che dire « non colpevole » non significa dire innocente, che è cosa ben diversa. Voi fate di questo addirittura (e ciò dimostra la contraddizione interna delle vostre tesi) la *magna charta* dell'innocenza dell'individuo, ma poi dite che gli individui o sono colpevoli, o sono non colpevoli.

Difenda, onorevole ministro, l'originario disegno di legge del Governo. Noi qui non parliamo più in base a posizioni preconfezionate, perché per problemi del genere non esistono barriere politiche. E le saremo vicini, se vorrà difendere il disegno di legge originario; noi ci auguriamo che non si commettano errori, solo per un mero desiderio, anche se apprezzabile,

di innovazione. Uno dei principi più clamorosi della riforma, più appariscenti e che maggiormente sarà recepito dall'opinione pubblica, sarà proprio questo. Di tutte le altre cose di dettaglio se ne accorgeranno soltanto gli operatori del diritto, mentre tutti sapranno subito che è stata abolita la formula della insufficienza di prove. Difenda questa formula, onorevole ministro. Non possiamo forzare la mano al giudice obbligandolo ad affermare in una sentenza cosa che egli nel suo libero convincimento non pensa. Non colpevole vuol dire innocente e quindi sarebbe iniquo che un innocente venisse trattato alla stessa stregua di colui che non può essere punito perché non è stata raggiunta integralmente la prova della sua colpevolezza.

Ne consegue che io sono favorevole al mantenimento di tutte le altre formule assolutorie.

Vi è poi l'altro grosso dubbio che riguarda il nuovo sistema dell'esame incrociato. Onorevole ministro, non vi era bisogno di riformare in questo settore. Ella pensa — mi auguro come noi — che si debba considerare il giudice per quello che dovrebbe essere. Più di una volta mi sono sentito confortato, anche nella limitatezza delle mie possibilità, dicendo a me stesso: tanto ho la certezza che dove non arriverà la forza del difensore, là arriverà la coscienza del giudice. Dobbiamo ritenere il giudice per quello che deve rappresentare nella società. Il giudice è l'unico ad avere un grande superiore interesse: attuare la pretesa punitiva dello Stato attraverso la punizione del colpevole e, sullo stesso piano, affermare la declaratoria dell'innocenza in difesa della libertà dell'individuo e della società. Ma se facciamo del giudice un semplice moderatore del dibattito, il discorso allora è finito. Si potrà quindi arrivare ad avere una macchina elettronica per far sì che il giudice valuti più rapidamente i punti che vengono dati. Si sarà infatti in presenza di una specie di *match* dove si calcoleranno i punti a favore della accusa e quelli a favore della difesa. Vogliamo ridurre a questo il processo? Oggi il difensore può fare tutte le domande che vuole chiedendolo al giudice. Si dice che il giudice non sempre ammette le domande e che quindi non fa il suo dovere. Questa però non è la norma. Ma voi avete scelto un sistema e avete il diritto di provare. Del resto, anche il sistema vigente ha accettato una parte del sistema accusatorio, perché tutta la prima fase del dibattimento è tratta dal sistema accusatorio. Ma è un discorso, poi, che non reggerebbe, perché è stato dimostrato che si-

stemi diversi, in altri paesi, vanno malissimo, e gli altri paesi stanno pensando alle riforme ritenendo validissimi i principi del sistema inquisitorio. Ma voi avete il diritto di provarlo. Volete sperimentarlo? Sperimentiamolo. E sempre male fare le riforme sul piano delle sperimentazioni: le riforme si fanno perché si è convinti della bontà di un sistema. Però almeno date una garanzia al povero imputato, al testimone: perché conterà l'abilità degli avvocati e non sempre l'abilità ha una base di onestà, e il duello tenderà alla vittoria e il discorso della verità non avrà più valore; conterà solo chi vincerà. Lo Stato non può essere agnostico: ecco la nostra critica.

Si dice che il giudice può ad un certo punto far trattare altri temi della causa. Ma pone forse delle domande? Può solo chiedere alle parti di trattare un certo aspetto della causa. Ma l'esperienza ci insegna che conta perfino il tono della voce, il modo in cui il giudice pone le domande. Basti pensare agli interrogatori dei bambini, che solo l'umanità e la profonda sensibilità di un giudice riescono spesso a far parlare. E noi vogliamo mettere sotto il fuoco di fila di due antagonisti, alla ricerca non della verità, ma della vittoria, anche testimoni inesperti, impreparati, timidi, che non si sentiranno più protetti da nessuno? Fate almeno che, a un certo punto, si sentano protetti dalla toga del giudice, che è al di sopra delle parti in contesa. E consentite al giudice — una volta che le parti avranno esaurito il fuoco di fila incrociato dei loro interrogatori — di intervenire con tutto il peso della propria autorità, del proprio potere e della propria coscienza, anche, se è necessario, per rifare tutto da capo. Non lasciate il giudice estraneo ed agnostico, perché ciò vorrebbe dire, fra l'altro, incamminarsi su una strada pericolosa.

Quanto giovi questo sistema alla snellezza dei dibattiti, lo lascio considerare a voi. Oggi in una udienza possono essere fatti molti processi, ma pochi saranno fatti con il nuovo sistema. Ma non sarebbe questo un motivo sufficiente per negare valore a una riforma. Si aumenti il numero dei giudici, e si facciano più processi con più giudici. Non si dica più che questa riforma si fa soprattutto per risolvere la crisi della giustizia.

Nel concludere le modeste osservazioni che io ho desiderato fare e nel ricordare che il nostro gruppo ha già presentato degli emendamenti, ribadisco che esso continuerà la sua battaglia affinché venga raccolto quello che è stato un dubbio quasi generale della Camera

circa i due principali problemi dell'insufficienza di prove e della *cross examination*. Noi ci auguriamo che, avendo così impostato il dibattito, non vi siano remore anche nella recezione di emendamenti presentati dalla nostra parte politica. Noi abbiamo affrontato il dibattito con molta serenità e con molto rispetto. Tenetene conto veramente, e se vi sembra che qualche nostra idea sia degna di essere recepita, non badate alla provenienza politica di essa. Nessuno ne menerà vanto, perché dobbiamo tutti tendere a dare al processo penale italiano una legge seria e costruttiva. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Revelli. Ne ha facoltà.

REVELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il numero rilevante di interventi nella discussione generale sul disegno di legge per la riforma del codice di procedura penale costituisce di per sé la dimostrazione dell'importanza fondamentale del problema sottoposto alla nostra attenzione. È ormai diventata un luogo comune l'affermazione che esiste, accanto alle molte altre crisi della nostra società civile e politica, una crisi della giustizia. È realtà che in questo campo si sia proceduto sinora, di fronte a crescenti esigenze, con estrema lentezza e notevole ritardo, sia sul piano legislativo sia su quello amministrativo. È infine necessità unanimemente riconosciuta che, nella costruzione di uno Stato moderno, che stiamo con difficoltà e a volte con disagio e lentezza realizzando, un posto particolare e di tutta evidenza spetti alla giustizia per quello che essa rappresenta nella vita di ogni Stato e perché attraverso essa si realizza al più alto grado il rapporto Stato-cittadino. Tale rapporto è in stretta correlazione con le norme del patto costituzionale che lega il cittadino alla società in cui opera e vive in un determinato momento storico, ne esprime le idee di fondo caratterizzanti quel periodo, è infine il modello di una determinata civiltà.

Non è senza significato che, sempre, ogni momento importante della storia umana sia collegato strettamente con il diritto espresso in quell'epoca, che i momenti più significativi della civiltà romana siano stati contraddistinti dallo *jus* creato in quel periodo, che ha avuto così profonda influenza sulle società europee che emersero dal crollo dell'impero romano.

Nella nuova Italia il discorso sulla giustizia si è finora limitato a interventi parziali,

pur essendosi resa sempre più chiara a tutti l'inadeguatezza delle norme e delle strutture relative in rapporto alle esigenze della moderna società nazionale ed insieme il loro contrasto con i nostri principi costituzionali.

Se da un lato tali insufficienze, da tempo emerse, non hanno trovato nella classe politica sufficiente, valida e tempestiva risposta, purtuttavia penso che gli anni trascorsi, gli studi effettuati, i tentativi intrapresi abbiano consentito una maturazione della coscienza dei politici e delle categorie giudiziarie e forensi e soprattutto abbiano servito a far maturare anche nella coscienza popolare il senso dell'importanza fondamentale dei problemi della giustizia.

Nel mio intervento sul disegno di legge al nostro esame desidero fare alcune osservazioni di carattere generale che investono i temi di fondo della giustizia e in secondo luogo rilievi specifici su alcuni punti della legge.

Mi pare che una prima domanda da porci sia relativa alla validità dell'impostazione data, iniziando la riforma del nostro sistema giuridico, e cioè se sia positivo ed opportuno che il primo passo sia compiuto nel campo della procedura penale. Penso che in effetti — e le sentenze della Corte costituzionale ne sono la riprova — questo sia il settore in cui si avverte il contrasto tra i principi di libertà che la Costituzione ha affermato e le norme vigenti nei nostri codici.

Da un punto di vista ideale è indubbio che le norme della procedura penale tocchino più da vicino sfere che attengono all'individuo nei suoi valori più alti, nei suoi diritti più delicati sia in sé sia nei rapporti con la società. Quindi, bene si è operato iniziando da questo settore un cammino indubbiamente difficile e di non breve momento. Ma se la nostra adesione a tale impostazione è completa, è altrettanto evidente — ed è ancor più emerso dalla nuova normativa che stiamo esaminando — che non si può considerare conclusa con questa riforma la nostra azione per risolvere i problemi della giustizia, né si può considerare questa come un aspetto a sé, compiuto, sia pure limitatamente ad un settore; ed è evidente che non può neppure concepirsi il lavoro che stiamo svolgendo (e sarebbe inutile e forse negativo così come è stato impostato), se non connesso strettamente, anche come tempi di realizzazione, agli altri aspetti del problema, che vanno da quello dell'ordinamento giudiziario, senza la modificazione del quale non sarà applicabile il nuovo codice di procedura penale, a quello ormai incancrenito delle attrezzature edilizie, a quel-

lo di approntare strumenti moderni ed idonei, a quello, infine, della riforma del codice di procedura civile.

Vi direi, onorevoli colleghi, che questi aspetti sono forse più urgenti ed importanti della riforma delle norme sostanziali in materia penale e civile, pure anch'esse da adeguare ai nuovi dettati costituzionali, soddisfacendo l'esigenza, ormai da tutti avvertita, di stabilire nuovi rapporti all'interno della società civile, dei cittadini nei confronti dello Stato e dei cittadini tra loro. L'esigenza di riforma, pur sentita anche per quanto attiene alle norme sostanziali, è più viva e più urgente nei suoi aspetti procedurali e strutturali, perché mentre la naturale evoluzione della giurisprudenza, in una con le norme costituzionali, può in qualche maniera ovviare agli aspetti più macroscopicamente contrastanti che presentano le norme dei codici vigenti rispetto alle norme costituzionali e ai nuovi principi della vita sociale, tali correttivi influiscono molto meno quando si tratta di norme di rito, che pur investono principi fondamentali della nostra quotidiana attività.

È necessario, quindi, che Parlamento e Governo si impegnino a porre immediatamente allo studio sia l'ordinamento giudiziario sia il codice di procedura civile, secondo una visione globale del problema della giustizia, che è un tutto unico e che non può essere affrontato se non attraverso una visione organica complessiva che ne imposti e realizzi la soluzione collegandone strettamente le diverse parti.

È questa l'esortazione che desidero rivolgere al Governo e al Parlamento. L'inizio, in un settore così delicato ed importante, della riforma del nostro sistema giudiziario, ai fini di risolvere la crisi della giustizia, ci obbliga ad un sollecito lavoro anche per quanto attiene agli altri settori.

Ritengo che dobbiamo avere tutti chiara consapevolezza che ogni arresto, ogni ritardo nell'affrontare gli altri aspetti che costituiscono le rotelle di un unico meccanismo renderebbe non solo sterile ma negativo il lavoro oggi compiuto e praticamente irrealizzabile anche sotto l'aspetto pratico ogni nuovo progetto. È la necessità di avere una visione organica di ogni problema della società che si affaccia anche in materia giudiziaria come esigenza fondamentale non eludibile.

Non mi soffermerò sulla questione da molti sollevata della legge-delega. Mi pare intuitivo che non sia assolutamente possibile portare all'esame del Parlamento un codice intero se non se ne vuole bloccare per lunghissimo

tempo ogni attività. D'altra parte, le norme procedurali presentano aspetti tecnici di particolare rilievo, per cui è evidente la necessità di una elaborazione da parte di elementi specializzati. La impostazione data è comunque tale da garantire la costante presenza del Parlamento durante la stesura del codice, per cui anche sotto tale profilo ritengo che la formula prescelta sia valida sotto ogni aspetto.

Entrando nel merito del disegno di legge sono del parere che si possa, anzitutto, aderire al criterio fondamentale tendente a porre a base del nuovo processo il sistema accusatorio: è una esigenza su cui convengono ormai studiosi, professionisti del diritto, magistrati; è la tendenza verso un rispetto sempre maggiore dell'individuo e dei suoi diritti, e ciò sia in relazione ai principi costituzionali (articoli 24 e 27 in particolare), sia in conseguenza di un sentimento sempre più profondo per i diritti di libertà, che sono venuti maturando nella coscienza non solo degli spiriti più illuminati ma di vastissimi strati popolari.

La discussione su temi di così alto valore, strettamente connessi a teoriche del diritto, induce molti di noi ad un approfondimento a livello scientifico, con possibilità di spaziare in un campo vastissimo già molto arato e che offre comunque sempre spazio per nuovi approfondimenti. Ritengo però che la nostra responsabilità di politici induca a considerazioni di ordine diverso, che partendo dai principi costituzionali, che sono per tutti premessa e linea maestra di condotta, e pur presupponendo valutazioni di scienza giuridica ed esame delle ipotesi e delle teorie formulate dalle diverse dottrine, non possono non portare alla scelta di soluzioni che, a prescindere dalla rigida adesione ad un sistema o ad una teoria giuridica, punti a quella che è in fondo la meta principale della giustizia: far rispettare ed applicare la legge nel rispetto della verità.

Direi che in campo penale più che in ogni altro campo vi è necessità della ricerca e dell'affermazione di una verità sostanziale, reale, considerata in tutte le sue componenti. Non è possibile, onorevoli colleghi, consentire che determinate norme, pur teoricamente perfette, ostacolino o possano ostacolare la ricerca e l'acquisizione della verità sostanziale, e favoriscano invece l'affermazione di verità formali che, se rispettano la lettera della legge, non soddisfano le esigenze naturali di giustizia e di verità che sono nella coscienza e nella volontà degli uomini. Verremmo meno ad un nostro preciso dovere di fronte al popolo italiano e ci assumeremmo una grande

responsabilità se non perseguissimo prima di tutto e soprattutto questo obiettivo, senza sentirci troppo legati a schemi scientifici pure apprezzabili.

Questo dico perché mi è sembrato, da un esame dei principi stabiliti dalla Commissione giustizia a fondamento del nuovo codice, che a volte, per amore di aderenza al principio del processo accusatorio, si siano previste norme che, pur teoricamente valide, non mi pare corrispondano o favoriscano quella ricerca della verità sostanziale che deve essere meta prima del legislatore in questo campo.

Ho provveduto a rimettere a diversi consigli dell'ordine della mia regione le proposte e le relazioni; ho tenuto anche una riunione con la partecipazione di magistrati e di colleghi avvocati. Accanto a qualche posizione di perplessità avanzata soprattutto da magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero e che, pur in un ufficio di ricerca e di denuncia dei reati, si sentono sempre e direi soprattutto magistrati legati ad un codice morale e ad una mentalità che, al di là della funzione accusatoria, li fa sentire, anche in quella veste, ricercatori di verità e tesi ad affermare la tutela della legge, ho riscontrato sostanziali convergenze di valutazioni positive ed apprezzamenti per molti dei principi nuovi che vengono affermati, per il rinnovo del sistema e le nuove prospettive che vengono offerte nel procedimento giudiziario.

Accanto a queste valutazioni positive, alcune perplessità, dicevo, sono sorte e alcuni punti sono stati nettamente respinti. Mi limiterò a segnalarli con qualche commento, per alcuni chiedendo chiarimenti al ministro e al relatore, per altri esprimendo nettamente opinione di dissenso e richiesta di modifica. Vorrei che fosse chiaro che l'espressione di perplessità e di dissenso verte esclusivamente su aspetti particolari, seppure importanti, mentre il giudizio complessivo è e rimane largamente positivo.

Poiché però sulle cose sulle quali si è sostanzialmente d'accordo non ci si sofferma eccessivamente e, comunque, penso che altri colleghi ne abbiano ampiamente illustrato i valori positivi ed i motivi del consenso, mi limiterò per brevità agli aspetti meno convincenti. Esaminerò brevemente quindi tre ordini di problemi (fase preliminare e istruttoria, parte civile nel processo, fase dibattimentale) secondo un ordine logico, riservandomi poi di intervenire in sede di discussione dei singoli articoli.

Alcune osservazioni innanzi tutto in ordine alla fase che potremmo chiamare « preliminare », con particolare riferimento alla figura ed alle funzioni del pubblico ministero, alla polizia giudiziaria ed alla fase istruttoria condotta dal giudice istruttore. Giustamente il criterio ispiratore del nuovo codice è quello di semplificare e sveltire al massimo l'andamento del processo, eliminando le tre o quattro istruttorie precedenti, concentrando, per tutto quanto è possibile, nel dibattimento l'acquisizione delle prove, facendo dell'oralità il metodo pressoché esclusivo del procedimento. Da varie parti si è osservato che, se questi sono i principi, essi non sono stati rigorosamente applicati nelle previsioni del codice. Infatti vi è una prima fase, che può durare anche quaranta giorni, in cui il pubblico ministero, in una specie di istruttoria, che tale non è, ma che in effetti lo diventa, compie indagini preliminari, sia pure a fini esclusivi di formulare l'imputazione, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria. Occorre a questo proposito pensare che cosa accadrà nella pratica. Se non si precisa che il pubblico ministero dovrà dirigere effettivamente e controllare l'attività della polizia giudiziaria vedremo spesso questa pressoché totalmente delegata, magari attraverso un provvedimento *standard*, su moduli predisposti, alla effettuazione delle indagini. Inoltre, e questo è l'aspetto più importante: che poteri ha la difesa in questi quaranta giorni? Si vi è necessità di atti istruttori, da valere come prova in quanto irripetibili o urgenti e non rinviabili, chi li compie? Il pubblico ministero da solo? E quale valore avranno in sede di dibattimento? Saranno considerati anche se assunti in carenza di contraddittorio? Qui si innesta il discorso sul giudice istruttore e quello più vasto sulla prova, sul suo significato e sul valore degli atti processuali nei diversi stadi dell'*iter* che stiamo esaminando. La figura del giudice istruttore come è stata mantenuta pare avere la funzione di provvedere all'istruttoria limitatamente agli atti non rinviabili al dibattimento, di provvedere al proscioglimento o al rinvio al giudizio, nonché agli atti di coercizione previsti, ma, fino alla richiesta del pubblico ministero, nel limite dei famosi 40 giorni, sia essa di archiviazione o di giudizio immediato o di istruttoria, non pare che vi siano poteri del giudice istruttore né sua possibilità di intervento. Chi dispone allora con efficacia di prova eventuali perizie o altri atti non rinviabili? E ancora: qual è il valore che dobbiamo dare agli atti nelle diverse fasi

predibattimentali ai fini della prova? Pare evidente, se vogliamo che si segua una logica consequenziale e sempre ai fini di una ricerca della verità sostanziale, che, durante i 40 giorni e limitatamente agli atti urgenti non rinviabili e non ripetibili, quando cioè sia indispensabile acquisire elementi che abbiano o acquistino valore di prova anche in sede dibattimentale e nei limiti già precisati, debba il pubblico ministero provocarne la effettuazione e l'acquisizione sotto la direzione del giudice istruttore e con avviso al difensore dell'imputato. Ciò perché è evidente la difficoltà logica di concedere ingresso con valore probatorio a elementi raccolti senza la presenza della difesa e senza il giudice istruttore da un organo che si vuole considerare come parte del processo.

Altre osservazioni riguardano la parte civile, la sua partecipazione al processo penale e il rapporto tra gli accertamenti e statuizioni in esso raggiunti e l'azione civile successiva. Se si è ritenuto — e giustamente — di consentire la partecipazione al processo penale della parte civile per la tutela degli interessi civili che spesso sono collegati con una attività penalmente illecita, è opportuno concederle la più ampia facoltà di partecipazione al processo, per tutto quanto, nel suo *iter* e nelle sue conclusioni, può influire sugli interessi civili tutelati. Perciò non soltanto la partecipazione, non soltanto la possibilità di produrre prove, presentare istanze e memorie (così come l'accusa e la difesa), ma, onorevoli colleghi, la possibilità di impugnazione anche di sentenza assolutoria in quanto questa incida sugli interessi civili tutelati. Non si vede perché, una volta riconosciuto il diritto di intervenire in ogni stato e grado del procedimento, sia vietato ad essa, lesa nei suoi interessi giuridicamente tutelati da una eventuale assolutoria sul fatto (è evidente che non si tratta qui degli aspetti non influenti ai fini civili, come l'entità e la natura della pena inflitta) non possa provocare un nuovo esame del giudice di appello. Né può paralizzarci al riguardo il principio che l'azione penale spetta al pubblico ministero, anzitutto perché se si accetta e si consente, per diversi e validi motivi, l'inserimento della tutela degli interessi civili nel processo penale, non si vede perché occorra porre a questa tutela dei limiti invalicabili anche quando è possibile che tali limiti nella realtà incidano su diritti soggettivi anche di notevole entità morale e materiale. Secondariamente, perché, se si vuole conservare l'azione formalmente al pubblico ministero, si potrebbe inserire una

norma (simile ad altre rivolte allo stesso pubblico ministero e anche al giudice) che obblighi alla presentazione dell'appello su istanza motivata della parte civile qualora la sentenza incida sugli interessi civili di questa.

Altro punto connesso, sul quale richiamo l'attenzione del ministro e dei relatori, è quello della formulazione del punto 14, relativo agli effetti della sentenza penale sulla azione civile. Unanimemente tutti abbiamo osservato che la sentenza che accerti che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso può costituire logica preclusione per l'azione civile; ma non può essere fonte di equivoco la preclusione stabilita anche in dipendenza di una pronuncia del giudice penale che escluda la illiceità del fatto? Un fatto può non essere vietato dalla legge penale, e costituire tuttavia un illecito civile o comunque essere produttivo di danni che la legge civile consente di farsi risarcire.

Che cosa si è voluto poi dire con la parola « responsabilità »? Vi sono fatti per cui può essere esclusa una responsabilità penale dell'imputato, senza che ciò significhi eliminazione o inesistenza di una responsabilità civile. Chi ha pratica professionale conosce le controversie e le decisioni giurisprudenziali avutesi su questo tema delicato sulla base delle norme vigenti. Cerchiamo, onorevoli colleghi, sempre perseguendo finalità di giustizia sostanziale, di non creare ostacoli, ripetendo formule quanto meno dubbie, alla tutela dei diritti individuali. Al di là della sussistenza o meno del fatto e della commissione o meno di esso da parte dell'imputato, lasciamo al giudice civile il diritto di valutare, secondo le norme civili, le conseguenze di determinate fattispecie. Ciò vale anche per quanto previsto al punto 13.

Infine, vorrei fare alcune osservazioni sul dibattimento. Pur aderendo all'impostazione della Commissione, non posso mancare di rilevare che il problema della prova si impone anche e soprattutto in questa sede come elemento cardine dell'edificio processuale. Su questo punto, invece, il disegno di legge appare reticente. Rimane valido il principio del libero convincimento del giudice? In situazioni di contrasto tra quanto affermato, ad esempio, da testimoni nelle fasi precedenti e quanto asserito nel dibattimento, il giudice sarà libero di valutare secondo coscienza le discordi deposizioni, o prevale l'accertamento in sede dibattimentale? Vi è stata una proposta, che per altro mi ha lasciato assai dubbioso, anche se ineccepibile rispetto agli schemi del processo accusatorio, in base alla

quale il giudice non dovrebbe mai porre a base della sua decisione una prova emersa in sede precedente al dibattimento e che sia in contrasto con quella acquisita nella fase dibattimentale, pur non essendo obbligato a credere a quest'ultima versione. È un problema di eccezionale importanza che esige, a mio avviso, ulteriore approfondimento quanto meno in sede di redazione del codice. La mia tendenza a ricercare la verità sostanziale più che la formale mi porta comunque a non respingere il concetto del libero convincimento, della libera valutazione del giudicante, pur tenendo presente la gravità delle obiezioni sollevate dai sostenitori della tesi opposta.

A questo principio è dovuta poi la mia netta opposizione al divieto — previsto nell'ultima parte del punto 45 — al giudice di fare all'imputato, dopo che questi sia stato interrogato dalle parti, le domande che ritenesse necessarie. Ho l'impressione che questo sia uno dei casi tipici in cui, per aderire ad un principio scientifico, ad una costruzione ideale, si sia andati contro l'esigenza primaria — e superiore — di ricerca della verità sostanziale.

La lunga discussione in Commissione su questo punto assai importante mi esime dall'illustrare ampiamente i motivi per cui non ritengo di poter accettare neppure la soluzione di compromesso scelta dalla Commissione, ma di preferire quella del disegno di legge. Il giudice, sia per poter giudicare con piena coscienza e tranquillità d'animo, sia per ovviare a carenze soggettive (del pubblico ministero e dei difensori) ed oggettive (ognuno può avere domande da rivolgere a scioglimento di propri dubbi) — che tutti coloro che hanno frequentato le aule della giustizia ben conoscono — deve poter completare ed integrare l'indagine effettuata dalle parti nella ricerca della verità. Pensiamo solo, onorevoli colleghi, al dramma che si può creare e alle sentenze errate che possono derivare dal mancato approfondimento di indagini o situazioni particolari, e ciò per un formalismo che non ha giustificazione alcuna.

Così ritengo che debba essere concesso al giudice di disporre l'audizione dei testi o l'espletamento di prove la cui necessità od opportunità emerga in sede di dibattimento, anche se non richieste dalle parti.

Non possiamo non riconoscere e non ricordare la profonda diversità del processo penale da quello civile, per il bene tutelato, per gli scopi che si perseguono; non possiamo lasciare una ricerca di verità, alla quale è interessato non solo il singolo, ma l'intera

collettività (un innocente condannato, un colpevole non punito costituiscono una ferita inferta all'ordinamento sociale), alla disponibilità delle parti.

Per questo mi auguro che il Governo proponga, attraverso la presentazione di un emendamento, il ripristino del testo originario, per quanto attiene alla questione ora prospettata, e mi riservo in ogni modo di presentare personalmente un emendamento di questo tenore.

Il tema è talmente vasto, importante ed anche affascinante, onorevoli colleghi, per chi — per senso politico, per interesse professionale — comprende il valore per la società tutta di quanto stiamo discutendo, che molti altri punti potrebbero essere esaminati e discussi.

Penso che da ogni intervento vi sia da trarre qualche elemento utile e produttivo, frutto di studio, o di esperienza di vita o di discussioni amichevoli con magistrati e colleghi.

Ritengo che sia dovere del Governo, più che in altre occasioni, anche al di là delle diverse posizioni politiche, di valutare attentamente, con particolare sensibilità, prima della conclusione della discussione, i contributi modesti o rilevanti che sono stati apportati; e di tenere conto soprattutto delle critiche che tendono soltanto ad emendare in senso migliorativo un testo indubbiamente pregevole, eliminando alcune disposizioni e colmando qualche lacuna.

È necessaria ancora una meditazione profonda prima di concludere l'esame di un disegno di legge che è indubbiamente tra i più importanti di questa legislatura e forse dell'intero arco di attività del Parlamento della Repubblica.

Proprio questo è il concetto che, a conclusione del mio modesto intervento, intendo ribadire perché tutti vi meditiamo un poco: stiamo esaminando un disegno di legge che ha una portata eccezionale, che è destinato a durare al di là di un momento e di una generazione e ad improntare di sé, in relazione ad un aspetto tra i più delicati della nostra vita sociale, un nuovo periodo della nostra vita nazionale.

Abbiamo a monte un lungo cammino di studio, di ricerca, di esperienze legislative e considerazioni pratiche. Abbiamo ancora, come punto di riferimento fondamentale, le disposizioni costituzionali; abbiamo il lavoro, veramente egregio ed encomiabile, della Commissione giustizia, la profondità e la vastità delle sue discussioni ed infine le relazioni, così ricche di dati, di spunti, di rilievi validi

sul piano politico, scientifico, pratico, dei colleghi Valiante e Fortuna e le osservazioni — alcune anche meritevoli di studio e riflessione — dei relatori di minoranza.

Questo è il primo codice dell'Italia repubblicana; è il primo codice che esprime, ad un livello più alto, i principi regolatori del nostro vivere sociale in questo periodo in cui, più che in ogni altro, si è inteso affermare ed esaltare la libertà dell'individuo in relazione alla libertà di tutti, sulla base di una nuova concezione del rapporto intercorrente tra il cittadino e lo Stato. Dei principi, onorevoli colleghi, che sono stati difesi ed affermati dalla democrazia cristiana, in un'azione politica e di Governo, senza soluzioni di continuità, durante tutto il dopoguerra, e attorno ai quali la democrazia cristiana ha riunito forze politiche e sociali diverse, ed anche opposte, che questi principi soprattutto hanno inteso affermare e difendere contro ogni ipotesi autoritaria e dittatoriale.

Facciamo in modo che questa prima codificazione cui ci stiamo accingendo costituisca l'affermazione e l'esaltazione, al livello più alto, di quei principi che nella libertà e — in stretta conseguenza e correlazione — nella verità, per la tutela del singolo e della collettività, hanno il loro vertice e la loro sintesi. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, il destino ed il tempo vogliono che sia io a chiudere questa importantissima discussione, a nome del partito liberale italiano, che ho l'onore in questo momento di rappresentare, e quale ultimo dei parlamentari che hanno avuto la facoltà di esprimere la propria opinione in sede di discussione generale. Tale duplicità di posizione, sia pure occasionale, mi consente di fare una promessa al ministro che ho il piacere di vedere in aula ed ai colleghi che, in questo « deserto rosso » — che spero, per altro, non costituisca la rappresentazione di quella incommunicabilità che Antonioni ha messo a base del suo credo cinematografico — costituiscono pure una realtà umana di apprezzabile valutazione: che il mio parlare, cioè, sarà, in tale situazione estremamente più semplice, dal momento che vi è già tutto un tessuto ed un insieme di cose dette e di argomentazioni sostenute che mi consente di andare avanti per sintesi e per *flash*, sintesi e *flash* su alcuni dei temi principali, capaci, spero, di solleci-

tare in proposito la considerazione dei relatori, del Governo e, se possibile, il consenso dei colleghi.

Desidero innanzi tutto ringraziare i relatori per il lavoro serio che hanno compiuto e per le relazioni che hanno posto a nostra disposizione, che ci hanno consentito di esaminare il problema di cui ci stiamo occupando da diversi punti di vista, permettendoci, inoltre, di avvicinarci allo stesso con intima obbedienza ad esigenze di chiarezza di realtà e di collegamento — sia pure partendo da impostazioni politiche diverse — con il superiore intento di fare qualcosa di buono, finalmente, in questa materia.

Desidero sfuggire alla tentazione che molti hanno avuto di porre nel problema in una sorta di gara tra un'aspirazione pseudoculturale ed una di carattere autobiografico; note, valutazioni, considerazioni che, nel mio caso, per il fatto di essere un modesto professionista che esercita la professione forense nel campo penale, mi potrebbe indurre a considerazioni, a parificazioni, a parallelismi, a contrappassi e che so io.

C'è un problema di base che si doveva affrontare, e che ha già formato oggetto di valutazioni da parte dei colleghi Camba e Papa, che hanno parlato a nome del gruppo liberale. È un problema, prima di tutto, di giudizio d'insieme: e il giudizio d'insieme è sostanzialmente positivo.

Lo stesso termine « processo » indica la necessità di procedere, di andare avanti; andare avanti nell'accertamento, nel collegamento tra accertamento e responsabilità, andare avanti per decidere se gli elementi che in precedenza sono stati ammuccinati, potremmo dire, quasi, collazionati, valgano per arrivare ad una decisione che sia conforme alle esigenze, che sono al tempo stesso dinamiche e statiche: dinamiche perché sono nate da una necessità di conquista della verità da parte di chi procede, statiche perché ad un certo punto si cristallizzano nel giudizio, che è fatto di riflessioni, di considerazioni di ciò che è avvenuto, in una realtà di sintesi, che deve essere ancora una volta riaffermata come essenziale.

Allora, se noi, procedendo su questo sentiero di rivalutazione, diamo uno sguardo di insieme al problema, possiamo tranquillamente dire che le relazioni che accompagnano il disegno di legge-delega — tanto quella redatta dal collega Valiante, quanto quella del collega Fortuna — mostrano una differenziazione che fa onore al loro spirito e al non conformismo di una posizione che poteva anche

essere, con qualche limatura, assunta in termini di consonanza.

Noi non siamo di quelli che credono, che obbediscono senza nemmeno combattere un po' dentro di sé: noi crediamo che sia necessario che ognuno, sia pure nella visione generale del problema, dia un apporto particolare, singolare. E allora, diciamo che nel giudizio positivo che diamo del disegno di legge vediamo soprattutto l'aspetto che per noi liberali è essenziale: quello cioè del collocamento dell'uomo, del soggetto, nella realtà del procedimento penale, non solo come destinatario della norma giuridica, ma come titolare, al tempo stesso — attraverso il giudice, attraverso i difensori, attraverso una diversa interpretazione della funzione accusatoria — come autonomo soggetto della medesima. Non, quindi, contrito dal procedimento penale, ma in un certo senso da esso, naturalmente non esaltato, ma non oppresso anticipatamente.

Tutti ricordano l'insegnamento di Carneuti. Egli diceva, con una espressione abbastanza pregnante di realtà, che il processo penale non finiva con la sentenza e non cominciava con la sofferenza che alla sentenza di condanna seguiva, con tutto quello che ad essa si accompagna; bensì che la sofferenza cominciava con il primo atto del processo, quando il soggetto era, sì, titolare di un astratto diritto di presunzione di innocenza, ma nella realtà era avvinto ad una sorta di particolare precedente situazione di possibile responsabilità, in una angolatura di sospetto che a me pare oggi sia giustamente negletta dall'impostazione nuova, necessaria per ridare al soggetto, all'uomo, al cittadino la funzione che egli ha nel processo: quella di destinatario della norma, ma anche di soggetto della norma, perché la norma nasce qui, nel Parlamento, da chi rappresenta il popolo ed è applicata, quando diventa sentenza, in nome del popolo. Sicché al tempo stesso la funzione del cittadino è quella di soggetto e di oggetto destinatario della norma. E questo mi pare venga riaffermato anche con un richiamo a nostri impegni di carattere internazionale che adeguatamente sono stati sottolineati e che costituiscono un elemento valido e vitale per una interpretazione di questo genere.

Ma questo primo punto positivo vede altre evoluzioni che di qui prendono le mosse e sono parimenti positive. Ci sono tra le luci anche le ombre, e noi esprimeremo il nostro punto di vista su questi argomenti. Il punto che ci sembra egualmente positivo è quello della rivalutazione, vorrei dire, di una sorta

di ufficio di difesa accanto ad un ufficio di accusa, non solo sulla base di un parallelismo accademico e — mi sia consentita l'espressione — da minuetto o da congresso; non più soltanto come aspirazione ad una *par condicio* fatta di mere affermazioni e non di adesione sostanziale; ma vista come una realtà che almeno *in itinere* si presenta come proficua e produttiva di positive evoluzioni. Se c'è un limite in questo, esso è costituito dal fatto che, come il collega Revelli ha poco fa ricordato, il tema è più ampio e concerne l'ordinamento giudiziario, tema vasto e vorrei dire panoramico nel quale ogni elemento ha la sua funzione in prospettiva anche sul piano dei collegamenti e dei coordinamenti di posizioni affini o diverse.

Però tutto è meglio che non far niente, è meglio che rimanere in quella posizione di stallo, signor ministro, della quale parlavamo ieri ad altro titolo. Lei l'ha utilizzata per dire che lo stallo rappresenta qualcosa di più della sosta, e che la sosta è qualcosa di meno della fermezza; siamo d'accordo, signor ministro, però dobbiamo ricordare che sono venti anni che si discute di questi problemi. La prima commissione ministeriale, se non sbaglio, risale al 1950, e solo ora, finalmente, cominciamo a fare qualcosa, a muoverci. Si è discusso in maniera molto ferma, soprattutto da parte del collega Guidi, circa l'opportunità o meno di muoversi autonomamente: se cioè il Parlamento dovesse fare tutto, compiendo in prima persona questo atto legislativo, senza delegare alcunché al Governo. Dal punto di vista umano, dal punto di vista « caratteriologico » (non so se questa espressione sia adeguata, ma il carattere a volte è più forte della mente, anche perché le perizie psichiatriche, non quelle psicologiche, che pure si fanno, parlano di elementi caratteriologici non controllabili), sarei anch'io d'accordo nel chiamare il Parlamento ad operare in questo primo atto, come ha detto il collega Revelli, di volizione legislativa processuale penale repubblicana. Credo che sia più giusto, più serio, ed anche più coerente indicare i criteri che il Governo dovrà seguire, e non dare una delega in bianco (cosa che del resto sarebbe contraria allo spirito della Costituzione); il Governo deve assumere un impegno preciso, un impegno verificabile e verificato in concreto, cosa che ha consentito al relatore Valiante di definire i termini, che per me sono esatti, di indirizzo e di criterio, i quali debbono insieme offrire la possibilità di individuare quale sia la concreta volontà del Parlamento.

Io non mi indigno per il fatto che si sia voluto usare l'istituto della delega e non ritengo che il Parlamento sia stato menomato nelle sue funzioni e nel suo prestigio. Semmai, e per questo presenterò un apposito emendamento, unitamente al collega Papa, che già a questo proposito si è espresso, chiederò che sia ristretto il tempo concesso al Governo, sembrandomi eccessiva la durata di due anni: anche se si tratta di un lavoro molto difficile. Un tempo più ristretto è più che sufficiente per una commissione che lavori a tempo pieno (per usare un'espressione comunemente usata, e di cui spesso si abusa), che si dia da fare, e che si avvalga del lavoro già acquisito, universalmente e no, giurisprudenziale e dottrinale, che ha consentito all'onorevole Vassalli di approfondirsi in lodi e che merita, come oggi si dice, di essere portato a valle. Procedendo da monte a valle, oltretutto, si può sfruttare il vantaggio della discesa, e lavorare più in fretta. Noi quindi faremo una proposta moderata di restringere i tempi.

VALIANTE, Relatore per la maggioranza. È molto ottimistica l'opinione dell'onorevole Vassalli in ordine alla messe di studi sull'argomento. Si tratta quasi sempre di approfondimenti su singoli punti, e neppure tutti conclusivi.

BIONDI. Non ne dubito. L'onorevole Vassalli, partendo da una posizione pessimistica, e strada facendo, ritrovandosi felice di quello che oggi è e di quello che era stato ieri nella formazione del pensiero giuridico italiano, ha potuto dire: ci contestano, ma siamo tanto bravi. Allora, se siamo tanto bravi, occorre fare tesoro anche di questo per andare avanti e non soltanto per fare delle posizioni di bandiere commemorative. Quindi, nel criterio di interdipendenza tra il codice di procedura penale, il codice sostanziale e le altre norme che regolano l'ordinamento giudiziario, ritengo che si sia fatto bene a muoverci come abbiamo fatto. Penso inoltre che sia inutile a questo punto fare un raffronto — che ho trovato più volte, anche nella relazione del collega Manco (sia pure in linea polemica, con qualche impostazione dei colleghi Valiante, Fortuna e specialmente dell'onorevole Guidi) e nelle parole di alcuni altri oratori del Movimento sociale italiano — con il codice Rocco e le sue... sorelle minori che sono le « novelle » che ad esso si sono via via aggiunte, per vedere se esso fosse buonissimo o cattivissimo, se esso fosse adeguato ai tempi.

Credo che tutti siamo d'accordo ormai nel riconoscere che ci vuole una realtà nuova. Questa realtà nuova doveva avere, se possibile, due caratteristiche: la contemporaneità e, meglio, la modernità. La contemporaneità è un dato puramente temporale, la modernità è un fatto anche spirituale, quello di vivere nel tempo vedendo forse un po' più in là del tempo in cui si vive.

Un codice come questo, tanto atteso, può essere quindi inquadrato, a mio avviso, nella prospettiva da me indicata. Onorevole Revelli, non vi è da avere eccessivo timore in ordine alla novità anche di carattere pratico entro la quale la nuova realtà giudiziaria potrà muoversi. La perplessità in ordine a quel che appare molto nuovo, a quello che sotto certi profili potrebbe essere ancora molto migliore, è duplice. Sono perfettamente d'accordo sulla impostazione in base alla quale la funzione del procedimento deve essere tale da assicurare sia il riconoscimento dell'innocenza, sia, nel caso inverso, della colpevolezza; e sul fatto che il procedimento non deve essere passaporto per il paradiso anziché per l'inferno, o viceversa (e parlo del paradiso e dell'inferno terrestri). Penso che il processo nella sua realtà abbia questa funzione strumentale che non può essere distrutta e che deve restare ferma, come un principio incrollabile: la funzione cioè di salvaguardare la personalità dei cittadini e la presunzione di innocenza, che è non un regalo che si fa al cittadino, ma un diritto del cittadino. E lo Stato deve rispettare questo diritto se non vuole commettere, nell'esercizio di un suo potere-dovere, che è quello di affermare se sussistano la responsabilità, il delitto, di affermare ciò in una maniera sbagliata o di affermarlo in una maniera contristante o, peggio, in maniera tale da non far riconoscere, nella giustizia per il caso singolo, quella riproduzione della coscienza giuridica popolare che ad essa deve corrispondere e che fa sì che la legge sia da tutti accettata. E quando io nutro qualche preoccupazione tra l'apparenza e la sostanza mi riferisco, per entrare nel vivo del tema, al termine di quaranta giorni attribuito al pubblico ministero, a partire dalla notizia del reato, entro il quale questi deve chiedere o l'archiviazione, o il giudizio immediato, ovvero l'istruzione. Ho detto: niente autobiografia, d'accordo, specialmente quando è squallida come la mia. Però si parla del pubblico ministero esclusivamente sotto il profilo dei suoi rapporti con la polizia giudiziaria. Io vorrei dire di più, vorrei parlare del pubblico ministero quando si avvale e si fa forte della polizia giudiziale.

ria. Qui si sta parlando della polizia giudiziaria come se fosse un mastino che debba mordere sempre e tutti. Ma la polizia giudiziaria adempie una particolare funzione. « Attenti al cane » si potrà scrivere (anzi si poteva scrivere, perché non so se ora un più esteso concetto di democrazia faccia sì che il cane, adempiendo una funzione repressiva, debba essere collocato sotto un altro titolo e inquadrato in un'altra visione), ma « attenti al cane » si potrà scrivere dappertutto meno, credo, sulle porte delle caserme dei carabinieri; meno, credo, sulle porte dei commissariati di pubblica sicurezza; meno, credo, sulle porte delle caserme della guardia di finanza. Gli uomini di questi corpi, infatti, adempiono attività insostituibili; essi devono prendere notizia dei reati e compiere soltanto gli atti necessari e urgenti per assicurare le fonti di prova. Poi, essi devono riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate. Da quel momento il pubblico ministero (sono passate al massimo 48 ore), per quaranta giorni, diventa l'arbitro e il padrone assoluto della situazione. A lui compete dire « sì » o « no », anche se sotto il controllo del giudice istruttore. E la difesa? La *par condicio*? E il primo colloquio col difensore? Il sospettato ha diritto di parlare? Il relatore per la maggioranza onorevole Valiante che, oltre ad essere abilissimo, è sottilissimo (nel senso buono del termine, cioè capace di sceverare un problema, sia pure, forse, senza voler portarlo alle sue logiche e giuridiche conseguenze), ha individuato questo punto e ha detto: è un po' come quando l'avvocato riceve il cliente, vi è cioè una fase che sfugge all'indagine giudiziaria. Tizio va a raccontare i fatti all'avvocato, che gli dice: devi sporgere querela. Tizio dice: ho paura che mi processino. Questa è quindi una fase che sfugge all'indagine suddetta. Il pubblico ministero è lì che indaga, che guarda, che ascolta. Ma cosa avviene in quel momento? Nasce il processo penale, nella sua realtà, che è una realtà non solo virtuale, ma produttiva di conseguenze, proprio perché il difensore non esiste; non ha la possibilità di conferire con l'imputato o con il sospettato. Avrà questa facoltà solo quando entrerà in funzione il giudice istruttore.

Quindi, onorevole Revelli, ho paura che per questa finestra, espulsa da una porta magari piena di fronzoli e di architravi, rientri una realtà inquisitoria, che ha una sua importanza e che io posso ritenere che abbia, a un certo punto, anche una sua funzione.

Bisogna comunque valutare se sia o meno il caso di stabilire che l'imputato per il quale sussistono schiaccianti elementi di colpevolezza o che manifesta un elevato grado di pericolosità debba essere considerato innocente, in questo letto a due piazze nel quale difesa ed accusa vengono ad essere subito, fin dall'inizio, su un piano di eguaglianza. Io credo che sia giusto che si arrivi a ciò. Ma dal punto di vista pratico e funzionale bisogna riconoscere che vi sono talvolta preminenti interessi di ordine pubblico, esigenze di svolgere accertamenti e di acquisire prove, che possono anche confliggere con questo diritto astratto. Su questo punto bisogna essere molto franchi. Il termine di quaranta giorni concesso al pubblico ministero è troppo ampio, soprattutto quando il difensore non ha la possibilità di intervenire o tale intervento risulta del tutto inadeguato.

Su questo punto io ho questa enorme preoccupazione. E poi ne ho un'altra — passando da questa fase a quella più importante, che dovrebbe essere poi quella vera in un procedimento accusatorio — che si riferisce al dibattimento: cioè quella che si realizzi un dibattimento — lasciatemelo dire — di serie A e uno di serie B, un dibattimento di cui si interessi la stampa e uno di cui la stampa non si interessi, un dibattimento in cui imputata sia una persona ricca e uno in cui imputata sia una persona povera, un dibattimento con l'imputato e senza l'imputato, perché sull'istituto della contumacia non ho trovato niente e non riesco a vedere, onestamente, quali Perry Mason italiani possano supplire allo strapotere reale, obiettivo, funzionale, strumentale, che certamente l'ufficio dell'accusa ha rispetto all'ufficio della difesa, specie quando si tratti di difesa d'ufficio. Infatti, i processi celebri, i processi importanti, che fanno clamore, hanno sempre avuto — lasciatemelo dire — un *iter* diverso. Quando mai sono state fatte le perizie, le controperizie e le superperizie, nelle piccole cause, nelle cause che non fanno « sciato », come dicono a Genova, che non fanno rumore e non richiamano l'attenzione? Nelle grandi cause sì, e si capisce. Ma allora, quando, a prescindere dai processi importanti e clamorosi che sollecitano l'interesse, la curiosità, e l'ansietà del pubblico, si tratterà di processi più modesti, quali conseguenze avranno la *cross examination* e l'arrivo del difensore in aula con un fascicolo dove non ci sia niente o quasi niente? E se l'imputato è addirittura contumace?

Questo problema pratico me lo pongo, e non vorrei che si rendesse più difficile il compito a coloro che dovranno poi redigere le norme del codice di procedura penale, al di fuori e al di sopra delle alte aspirazioni che sono, proprio perché alte, talvolta difficilmente collegate con la modestia dei temi sottostanti.

Questo problema non è stato affrontato in maniera adeguata. Sul problema della difesa d'ufficio ho sentito anche il parere dei miei colleghi di gruppo, così come l'onorevole Revelli ha consultato i suoi. Sono preoccupati della burocratizzazione della difesa; si domandano se si creerà, prima o poi, più prima che poi, una situazione di lento, progressivo impoverimento non dico della dignità, per non usare una espressione che potrebbe non essere adeguata, ma della funzionalità dell'azione difensiva come elemento di libertà e di libera *electio*.

Sono tutti motivi di perplessità, che io affido alla meditazione degli onorevoli relatori, dell'onorevole ministro, degli onorevoli colleghi, di chi mi ascolta, perché ritengo che si tratti di argomenti che hanno bisogno di un maggiore approfondimento. Sono problemi che, a mio avviso, porranno l'accento su una realtà nuova, la realtà di un giudice diverso, anche strutturalmente diverso.

Come saranno strutturate le funzioni dei giudici? Quale sarà la loro competenza, specialmente in considerazione delle modifiche qualitative e quantitative che si vogliono introdurre in ordine alla competenza per materia? E il pretore? Sarà come quello di oggi, con due anime in un nocciolo, un'anima accusatoria, propria del pubblico ministero e un'anima giudicante, propria del giudice? E il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni (è un commento modestissimo ad una osservazione giusta dell'onorevole Cacciatore), per i procedimenti di sua competenza nella fase istruttoria (ne parlavo ieri sera, sia pure brevemente, con l'onorevole Valiante)? Come verranno affrontati questi problemi? E come verranno risolti?

E il giudice, in tribunale, sarà sempre rappresentato da tre personaggi (i quali davvero saranno in cerca d'autore, perché con il nuovo sistema dovrebbero stare lontani dal dibattito)? Non si capisce allora perché dovranno essere in tre! Vi sarà un problema di distribuzione? Come si risolverà il problema, se il giudice deve stare triangolarmente al di sopra delle parti, rappresentando una realtà giurisdizionale che dalle parti, proprio per la sua natura, prescinda?

Sono d'accordo con la modifica apportata dalla Commissione al testo governativo, perché è giusto che il giudice solleciti le parti a fare domande o ad integrare contraddittori, ma deve sempre rimanere giudice e non assumersi la gestione della domanda, perché la domanda sottintende una risposta e la domanda precedente anticipa — quante volte! — un giudizio che proprio da quella domanda si appalesa. Quando, invece, un giudice sollecita la parte o una delle parti a chiarire alcuni punti, su quei punti vi possono essere altre possibilità di sviluppo e certamente possibilità concrete di esercizio di quell'indirizzo che spetta alle parti determinare. Di conseguenza mi pare che questo punto sia stato abbastanza armonizzato, ma presupponga altresì una modifica anche strutturale degli istituti.

Per quanto concerne la corte d'assise, io ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Gullo: bel discorso liberale! Fatene anche all'estero, colleghi comunisti, di questi discorsi. Un discorso da esportazione! Io ho applaudito l'onorevole Gullo quando ha parlato della corte d'assise. Discorso liberale, che mi fa piacere egli abbia fatto. Ma quante volte lo abbiamo fatto noi? Che cos'è la corte d'assise oggi? È una doppia pretura, una « bi-pretura », in cui c'è un giudice che conta di più e un altro giudice che conta di meno; l'uno fa la relazione, gli altri subiscono l'umiliazione, in camera di consiglio, di sentirsi dire che sono ignoranti. Non dobbiamo violare i segreti delle camere di consiglio, come non si devono violare i segreti delle alcove, d'accordo; però nelle alcove si sa quello che succede, e nelle camere di consiglio, talvolta, si passa il limite della accettabilità, perché vi sono delle estenuanti camere di consiglio dalle quali i giurati escono come cani bastonati, dopo che ha prevalso — e non poteva che essere così — il prestigio, la tecnica, l'ingegno, la cultura, qualche volta non dirò l'autorità, ma l'autorevolezza del presidente; gli altri cos'hanno fatto?

Quindi la corte d'assise o la prendiamo come una realtà che può presentare anche aspetti negativi, perché potendosi avere interpretazioni non perfettamente equilibrate delle norme giuridiche i risultati eventualmente non saranno sempre del tutto soddisfacenti, ma che costituisce un organismo che almeno si caratterizza per la sua genuinità delle valutazioni che esprime; oppure non accettiamo la giuria popolare, e diciamo francamente che ci vogliono dei magistrati « togati » (tre o cinque o quattro: nel numero

che si riterrà opportuno), perché più competenti, perché più tecnici, perché più idonei ad affrontare quei problemi giuridici: e allora questo è un altro tema. Ma nella relazione si vede che anche questo problema invece di essere a monte è fra parentesi, nel senso che si dice: faremo una legge speciale. Ma io credo che anche questo doveva essere un tema da affrontare, perché è un tema di libertà, di rappresentatività, di partecipazione, un tema di quelli che oggi interessano la coscienza dei cittadini, un tema che ha sollecitato, sollecita e solleciterà ancora problemi e polemiche.

Proseguendo il mio discorso, senza utilizzare alcun appunto (questa è ormai una mia disgraziata abitudine), vorrei ora fare qualche considerazione circa la posizione della parte lesa nel procedimento penale. Credo sia giusto avere sotto alcuni profili parificato la posizione della parte lesa a quella dell'imputato. Ritengo che sotto questo aspetto sia giusto riconoscere che colui che abbia ricevuto un danno dall'azione delittuosa debba poter intervenire nel processo penale, e che in questo stesso processo possa proficuamente esercitarsi l'azione civile.

E sono d'accordo sull'impostazione che è stata data in ordine a questi diritti, in ordine alla possibilità di ottenere una provvisoria esecuzione delle sentenze che si riferiscono alla rifusione delle provvisori (tutte cose estremamente interessanti); sono d'accordo soprattutto per la parte che si riferisce all'esercizio del diritto di appello per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa o per il reato di diffamazione e di ingiuria in genere, quando l'accertamento della verità ha consentito all'una parte di attingere a posizioni personali e soggettive della parte lesa che la parte lesa ha diritto di veder ripristinare con lo stesso criterio e con lo stesso diritto con cui l'imputato le ha messe in discussione e ha attentato ad esse, ottenendo quindi una modifica della situazione a proprio vantaggio.

È quindi in questo quadro di possibilità positive e di elementi negativi — del resto caratterizzante l'epoca moderna, in cui elementi che hanno una loro vitalità ed efficacia contengono in sé al tempo stesso elementi negativi e di freno — che noi consideriamo il problema oggetto del nostro giudizio. Il problema più importante è quindi quello di ristabilire nella verità e nell'immediatezza il concetto di parità dei soggetti processuali; il problema più importante è tra-

durre questo concetto di parità nella realtà processuale attraverso strumenti autonomi che consentano a tutte le parti di essere adeguatamente rappresentate nel processo, creando gli istituti perché questo avvenga, senza distinzioni di carattere economico, senza distinzioni di carattere qualitativo: altrimenti non sarà possibile, tra l'altro, rendere spedito il processo penale. Si pensi solo all'appello: ripetizione, riproduzione delle prove, registrazione; e poi si pensi agli uomini della giustizia, e a come dovranno essere strutturate le cancellerie dal punto di vista pratico e tecnico, una volta che la oralità del processo determinerà la necessità, per il futuro, di cristallizzare nel documento scritto tutto quello che è stato detto.

Come si farà? E il giudice di appello con quale sistema potrà « risentire » tutto il processo, e in che modo potrà inserire nuove prove? Vi saranno controlli a questo riguardo? Sono altri argomenti di dubbio e di perplessità che io segnalo nella loro concretezza; e quando passeremo all'esame dei singoli articoli del disegno di legge non mancheremo, noi del gruppo liberale, di offrire tutti quegli apporti che riterremo utili al fine di indicare, per i punti sui quali nutriamo queste nostre perplessità, una soluzione che sia non solo critica, ma produttiva.

Oltre ai problemi dell'appello, vi è quello dell'assoluzione per insufficienza di prove. A questo riguardo bisogna essere estremamente chiari. Sono d'accordo nel ritenere che la formula che il giudice deve adottare debba essere una formula liberatoria per l'imputato, una volta che esso sia riconosciuto, per uno dei casi che la legge prevede, innocente. E sono anche d'accordo nel dire, come ha affermato l'onorevole Valiante nella sua relazione, che il dubbio del giudice non è sufficiente ad escludere l'assoluzione con formula piena. Il giudice non deve essere un Amleto con la toga. Siamo d'accordo. Il problema è quello di vedere se il dubbio sia nel giudice o nel processo, se il dubbio sia soggettivo o oggettivo; se il dubbio sia la risultante di una realtà algebrica conflittuale che nel processo veda elementi positivi e negativi in contrasto, di cui il giudice stesso faccia ricognizione, derivandone motivi soggettivi di dubbio, ma traendo dalla realtà concreta elementi differenziati e qualificanti in un certo grado, in una certa misura, ad un certo livello una prova, in un alto grado, in un'altra misura, in un altro livello un'altra prova. Ed allora la presunzione d'innocenza rinasce da questa contrapposizione.

Infatti, quando si è detto (o quando si dirà): « insufficienza di prove », io non credo che i giudici abbiano voluto (o vorranno) dire: « Faccio, in nome del popolo italiano, una dichiarazione di impotenza processuale ». Non credo che i giudici abbiano mai ritenuto di poter dire questo. L'articolo 479 del codice di procedura penale recita, al terzo comma: « Se non risultano sufficienti prove per condannare ». La distinzione sta nel fatto che col codice vigente, quando non vi sono sufficienti prove per condannare, si dice « insufficienza di prove ». Ora bisognerà dire: quando non ci sono sufficienti prove per condannare si assolve perché la presunzione che la Costituzione pone come garanzia della posizione del cittadino nella società riceve, in quel momento, attuazione vera, concreta. Il principio vive nella realtà! Ecco la validità di questa formula. Occorre che essa sia liberatoria nel dispositivo e indicativa, nella motivazione, del modo in cui questa verità si è formata nell'animo del giudice, sia pure talvolta in maniera non sicura al cento per cento (e vorrei vedere il giudice che è sicuro in modo assoluto di ogni cosa e di ogni realtà! Egli potrà essere sicuro in modo umano, in modo relativo, in modo intellettuale, culturale e giuridico). In questi limiti può dichiarare, nella motivazione, quale sia il significato di una assoluzione disposta con una formula che, in quel senso, sarà eguale per tutti e che ritroverà — ripeto — solo nella motivazione delle differenziazioni che gioveranno a rendere manifesto il modo nel quale il giudice è arrivato a dare quel giudizio. Queste sono le ragioni che militano a favore della proposta di abolire la formula dubitativa di assoluzione, proposta che, a mio avviso, deve essere così interpretata.

Non si tratta quindi di eliminare una ipotesi di *favor rei*. Capisco la preoccupazione di certuni — preoccupazione già espressa dall'onorevole Papa in maniera adeguata in Commissione — che questa innovazione non si risolva a danno dell'imputato, stimolando una interpretazione più severa delle norme. Niente affatto. Si tratta soltanto di adottare una formula che tuteli la personalità dell'imputato come la Costituzione prevede, ma che nella motivazione esprima le ragioni per le quali il convincimento del giudice si sia maturato, eventualmente arrivando a quelle soglie, oltre le quali c'è un inesplorato continente che si può chiamare anche sopraffazione, che si può chiamare anche pregiudizio, che si può chiamare anche incomprensione, che si può chiamare anche paura, che si può

chiamare anche incapacità. Fino a quel punto il giudice percorre i sentieri della luce e della verità. Oltre quel punto il giudice deve dire: io non ti porto in questo abisso, io ti assolve e scriverò le ragioni per quali arrivo a questa assoluzione.

Ecco dunque le ragioni di fondo per le quali abbiamo dato complessivamente un giudizio positivo su questo disegno di legge, perché ci è apparso che finalmente l'uomo, nella sua realtà umana, nella sua validità soggettiva, nella sua essenza, divenisse un protagonista. Lo diventerà nella misura in cui voi tutti volete. — e sono convinto che lo volete — che questo nuovo codice sia uno strumento di tutela di ogni cittadino, anche del più modesto. Ci saranno dei passi difficili, ci saranno dei momenti di riflessione, dovremo affinare i nostri strumenti. Sono problemi che noi liberali vediamo nella loro prospettiva, nella realtà del perfettibile, come è ogni cosa del mondo. Noi oggi vediamo una delega in virtù della quale il Governo può compiere una scelta che corrisponda alle esigenze del popolo italiano, una scelta che deve essere di civiltà, di costituzionalità, di giustizia; e la scelta di costituzionalità, di giustizia, si chiama « legge ». Nella legge ogni uomo ritrova antiche massime, principi eterni — è vero, onorevole Manco — che non hanno regolato soltanto un regime o un altro; ma siccome la legge vive nel tempo e si attua nel tempo, nel tempo di oggi, che è tempo di democrazia, di libertà e di civiltà, la legge sia la più libera, la più democratica, la più civile, quale noi ci aspettiamo da questo disegno di legge, la cui formulazione oggi può non appagarci in tutto, ma ci consente di sperare che nella sua realizzazione porti a delle soluzioni che ci trovino consenzienti. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che il seguente provvedimento è deferito alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, con il parere della I, della II e della VI Commissione:

INGRAO ed altri: « Finanza delle regioni a statuto ordinario » (*urgenza*) (1342).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. La X Commissione (Trasporti), nella seduta di oggi, in sede legislativa, ha approvato il seguente provvedimento:

« Estensione agli elettori che partecipano alle elezioni comunali, provinciali e regionali delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche » (1408), *con modificazioni e con il titolo: « Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali » e con l'assorbimento della proposta di legge: CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Facilitazioni di viaggio per gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna » (320) (urgenza), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.*

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

FOSCHI: « Provvedimenti a favore degli insignanti ciechi civili » (1448);

PROTTI: « Estensione della legge 3 aprile 1958, n. 469, ai mutilati e invalidi di guerra ascritti dalla seconda all'ottava categoria che non fruiscono di assistenza malattia da parte di Enti mutualistici » (1447).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Annunzio
di interrogazioni e di una interpellanza.**

CARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì 19 maggio 1969, alle 17:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

GIANNINI ed altri: Norme per un programma pubblicitario per la valorizzazione e l'incremento del consumo dell'olio d'oliva e per l'espansione dell'olivicoltura nazionale (1273);

GIANNINI ed altri: Abolizione dell'imposta di fabbricazione sugli olii di oliva (1274).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (380);

— *Relatori:* Valiante e Fortuna, *per la maggioranza;* Granzotto; Manco; Guidi, *di minoranza.*

La seduta termina alle 13,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

**INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZA ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MATTALIA, BRONZUTO E PASCARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in merito all'applicazione esecutiva dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 303 concernente la sistemazione di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresses scuole di avviamento professionale, e richiamano preliminarmente l'attenzione su quanto segue:

1) con legge 3 novembre 1964, n. 1122, veniva disposto il reimpiego degli insegnanti non di ruolo delle materie soppresses o cosiddette « sacrificate » con l'istituzione della nuova scuola media, mediante la loro assegnazione, per un triennio, a posti delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica;

2) le disposizioni contenute nella citata legge n. 1122 sono state integrate dalla legge 18 marzo 1968, n. 303 la quale, per gli insegnanti non di ruolo delle materie indicate nel primo comma dell'articolo 1 e trovantisi nelle condizioni definite nei commi nn. 1 e 2 del medesimo articolo 1, e per gli insegnanti tecnico-pratici e gli istruttori pratici forniti dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 2, subordina il collocamento nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva all'esito favorevole di un esame-colloquio;

3) gli articoli 1 e 2 della citata legge numero 303 sono ancora, a distanza di oltre un anno, totalmente inoperanti per la parte che condiziona la soluzione dell'urgente problema oggetto della legge stessa: l'impegno a indire con decreto ministeriale gli esami-colloquio, a stabilire i programmi di esame e quanto altro attinente;

4) la mancata esecuzione degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 303 ha notevolmente aggravato il già lungo disagio di alcune categorie di benemeriti insegnanti ridotti (anche dopo lunghi anni di insegnamento) a una condizione di provvisorietà e di triste « bracciantato », e mortificati dalla dequalificazione professionale della « funzione » e dall'aggiunta dequalificazione economica e giuridica.

Fatto richiamo a quanto sopra esposto, gli interroganti chiedono conclusivamente al Ministro di sapere se:

al fine di evitare una deprecabile sfasatura tra Parlamento che legifera relativamente in tempo utile e Ministero della pubblica istruzione che tardando ad eseguire la legge, aggrava ulteriormente i problemi della scuola;

al fine di evitare il discredito che, per questa via, ricade contemporaneamente sul Parlamento e sul Ministero addetto, per competenza, alla esecuzione della legge;

per dare pronto e necessario seguito alle legittime proteste e richieste delle categorie degli insegnanti di cui alla presente interrogazione e alle due citate leggi 3 novembre 1964, n. 1122 e 18 marzo 1968, n. 303;

in armonia etico-sociale e giuridica con quanto si è predisposto e si va predisponendo in favore di altre categorie di insegnanti; non ritenga necessario, nel caso che non sia attualmente possibile procedere ad altra e più decorosa e qualificante soluzione del problema della sistemazione di questa benemerita categoria d'insegnanti:

a) in linea primaria: se ha allo studio un provvedimento in forza del quale, per gli insegnanti « reimpiegati » nei posti delle carriere di concetto ed esecutiva del personale di segreteria delle scuole, e a modifica di quanto disposto in merito dalla citata legge 18 marzo 1968, n. 303, l'esame-colloquio sia, a tutti i fini ed effetti in ordine al collocamento nel nuovo ruolo, sostituito da una relazione compilata dai capi d'istituto a cui di competenza. Ciò a legittima compensazione della dequalificazione giuridica già subita;

b) in linea secondaria: emanare con tutta e comprensiva sollecitudine il bando ministeriale per l'applicazione della citata legge n. 303 in ordine all'esame-colloquio di cui alla presente interrogazione. (4-05853)

D'AURIA E JACAZZI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risulta loro che varie decine di lavoratori dipendenti dalle Tranvie provinciali napoletane, domiciliati nei comuni dell'aversano ed in altri nella provincia di Caserta (Mondragone, Villa Literno, ecc.) si trovano in uno stato di estrema esasperazione a seguito del fatto che sono costretti a dormire, a turno, in una stanza fittata appositamente presso la autorimessa sita in Arzano e senza le necessarie attrezzature, non potendo raggiungere i rispettivi domicili allorché smettono il la-

voro con le ultime corse serali e non potendo partire da questi, per trovarsi in tempo sul lavoro, quando devono iniziarlo con le prime corse del mattino;

se non ritengano di dover intervenire nei confronti della direzione della società per azioni Tranvie provinciali napoletane e dell'amministrazione comunale di Napoli, che ne è la unica azionista, affinché sia messa in esercizio l'autorimessa costruita sull'ex sede del deposito tranviario di Aversa, costruita fin dal 1965, e ciò almeno per ospitarvi i mezzi impiegati sulle linee circoscrizioni il che consentirebbe non solo ai lavoratori in questione di poter raggiungere le proprie abitazioni di sera e di poter partire da queste per trovarsi al mattino sul posto di lavoro, ma anche un notevole beneficio economico per l'azienda con la eliminazione del logoramento dei mezzi e dell'inutile consumo di carburanti cui si sottopongono continuamente per raggiungere od uscire dall'autorimessa di Arzano. (4-05854)

TRIPODI ANTONINO. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave stato di agitazione della popolazione di Praia a Mare (Cosenza) a causa dei minacciati provvedimenti riduttivi del personale e interruttivi del rapporto di lavoro conseguenti al trapasso del locale lanificio dalla gestione Rivetti-IMI all'ENI. L'interrogante chiede altresì di sapere quali urgenti iniziative il Governo intende prendere per scongiurare i suddetti provvedimenti ed evitare che, dopo i tragici fatti di Battipaglia, nuove sterilizzazioni di fonti di lavoro aggravino il già pesante dissesto economico sociale delle popolazioni meridionali e in ispecial modo delle masse lavoratrici calabresi. (4-05855)

FRANCHI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a sua conoscenza la particolare, grave, dolorosa situazione dell'ospedale psichiatrico di Gorizia, che allarma vivamente la popolazione della città e che è stata per lungo tempo caratterizzata da evasioni, casi di ubriachezza, suicidi, aggressioni, centro di penetrazione anarcoide, di vendita dei più strani tipi di distintivi e di smercio, durante le continue assemblee, delle più paradossali tesi sostenute da propagandisti viaggianti evidentemente facenti parte di un'orga-

nizzazione avente scopi ben precisi e per conoscere se non intenda di dover disporre immediatamente una severa inchiesta e prendere i necessari urgenti provvedimenti. (4-05856)

SERVELLO. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano previsti provvedimenti intesi ad attrezzare le nostre spiagge di piccoli porti turistici per le imbarcazioni da diporto.

Si tratta, in realtà, di andare incontro ad una situazione che riguarda non tanto lo sport nautico o la navigazione d'alta classe, ma soprattutto il tempo libero e la ricreazione dei proprietari di piccole imbarcazioni, canotti a vela e a motore che non trovano impianti adeguati per l'ormeggio, l'alaggio e i relativi servizi di asilo e di custodia.

Considerati detti disagi riscontrati quasi ovunque, da San Remo a Chiavari, a Riccione, l'interrogante chiede, infine, di sapere se la questione che investe interessi turistici e produttivi, non meriti un esame e interventi urgenti, fuori da ogni facile demagogia e in aderenza con le esigenze dei tempi. (4-05857)

BENOCCHI E TOGNONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le cause che il giorno 13 maggio 1969 hanno determinato, nel corso delle prove di carico e di collaudo, il crollo di un muro a retta di una scarpata, costruito nel corso dei lavori di esecuzione delle opere murarie per l'ampliamento della cantina sociale di Pitigliano (Grosseto), sotto le cui macerie hanno perduto la vita gli operai Carletti Franco e Vagnoli Bruno di Pitigliano. (4-05858)

BENOCCHI, TOGNONI, BONIFAZI E GUERRINI RODOLFO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di transitabilità, a causa del disfacimento del manto bituminoso, in cui si trova la strada statale 258 Marecchiese, arteria di grande importanza per i collegamenti fra l'entroterra Aretino e la riviera Romagnola e per sapere altresì se non intenda intervenire perché l'ANAS provveda alla sua sistemazione. (4-05859)

CATELLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni*

statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere se corrisponde a verità la notizia pubblicata dalla rivista *Il Triangolo* in cui si afferma che « in corso Vittorio Emanuele a Torino la direzione dell'Alfa Romeo ha aperto un ufficio di assunzioni di manodopera qualificata nel settore automobilistico per l'Alfa-sud di Napoli » e per sapere, in caso di risposta affermativa, se non si ritiene che l'iniziativa si ponga in aperto contrasto con le conclamate finalità sociali della stessa Alfa-sud e confermi invece i timori, espressi a suo tempo, che indicavano quest'ultima come una soluzione di comodo volta al solo scopo di dilatare i poteri delle industrie di Stato e dei partiti che le gestiscono. (4-05860)

CATELLA. — *Al Ministro dell'interno:* — Per conoscere quali iniziative intende prendere in merito al problema dell'assunzione di assistenti sociali e di altri specialisti (psicologi, neuropsichiatri infantili, pedagogisti) da parte delle province, in modo che esse possano:

a) dare attuazione, per quanto di loro competenza, alla legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale;

b) assolvere, con personale preparato, agli altri compiti di assistenza ai minorati nati fuori del matrimonio affidati alle province dalla suddetta legge.

Circa i vari aspetti della questione, l'interrogante richiama qui di seguito quanto già messo in evidenza dal presidente dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore nella sua lettera del 22 aprile 1969 indirizzata, fra gli altri, anche al Ministro dell'interno:

il divieto finora imposto dal Ministero dell'interno all'assunzione del personale specializzato indispensabile per l'applicazione della legge sull'adozione speciale — divieto motivato da ragioni finanziarie — mette le province non solo nell'impossibilità di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, ma le costringe in realtà a sopportare spese elevatissime per il loro ricovero in istituto; infatti il ricovero in istituto, mentre disgrega irrimediabilmente la personalità del minore e lo rende spesso asociale, costa al minimo *pro capite* 6.500.000 lire in diciotto anni;

accertato che un assistente sociale può affidare a famiglie adottive o a quelle d'origine in media almeno 50 bambini ogni anno, si fa presto a rendersi conto che giustifica

ampiamente il suo stipendio e realizza intanto, oltre il bene dei bambini, anche economie notevoli.

L'interrogante sollecita quindi provvedimenti che sanino al più presto l'attuale situazione che è stata giustamente definita assurda sotto il profilo sociale ed economico. (4-05861)

TUCCARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'ultimo episodio di teppismo compiuto da elementi neofascisti all'interno dell'università di Messina, con la distruzione della bacheca della Facoltà di fisica e con la asportazione di un volantino che invitava a partecipare alla festa nazionale del 25 aprile; per sapere inoltre come giudica l'intervento del preside della Facoltà di fisica, professor Guglielmo Stagno D'Alcontres, il quale, in contrasto con l'atteggiamento assunto dal Rettore per un pronto perseguimento dei responsabili, ha recepito una tracotante lettera di insulti alla Resistenza indirizzatagli dal FUAN ed ha prontamente interdetto l'uso della bacheca da parte degli studenti. Il professor Stagno era già stato in precedenza elogiato sulla stampa dal movimento neo fascista per avere appoggiato la pretesa del FUAN di tenere un convegno interregionale in locali della università. Dica il Ministro se ritiene compatibile la permanenza dello Stagno nel qualificato incarico che ricopre. (4-05862)

PUCCI DI BARSENTO E BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non voglia indagare circa la veridicità di quanto recentemente segnalato dalla stampa (vedi *Corriere della sera* del 19 marzo 1969), che si verificherebbero casi in cui i vini tipici e comuni — particolarmente piemontesi e toscani — sono venduti al minuto a prezzi inferiori a quelli correnti per le vendite all'ingrosso delle medesime qualità di vino.

Nel caso che il fenomeno denunciato risponda a verità, si chiede se il suddetto Ministro non ritenga opportuno dare disposizioni per un rafforzamento della vigilanza contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti e dei vini.

Infatti, il fenomeno riscontrato non potrebbe, verosimilmente, avere altra origine che quella della preparazione sofisticata o comunque illegale dei suddetti prodotti, con grave danno dei vinificatori onesti e degli stessi consumatori. (4-05863)

SANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del profondo malumore esistente tra la popolazione di Ulassai (Nuoro) per il comportamento arrogante, intimidatorio ed arbitrario del brigadiere comandante la locale stazione dei carabinieri.

Risulta all'interrogante che il sottufficiale in parola, non solo ha proposto con troppa leggerezza diverse persone incensurate a domicilio coatto, ma è arrivato ad imporre una specie di coprifuoco per cui pretende che ad una certa ora tutti debbono ritirarsi nella propria abitazione, mentre alcuni giovani, per aver protestato con un volantino, diffuso tra la popolazione, contro questi metodi, sono stati condotti in caserma e denunciati.

Per sapere altresì se non ritenga di dover intervenire per accertare gli atti arbitrari del sottufficiale in argomento e per assumere i provvedimenti di conseguenza miranti anche ad evitare che l'ulteriore permanenza dello stesso a Ulassai determini un aggravamento dello stato di disagio della popolazione.

(4-05864)

GRANZOTTO E LUZZATTO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia che in provincia di Gorizia sono avvenute e stanno avvenendo trasferimenti di funzionari direttivi della pubblica sicurezza, in coincidenza dei

quali va attuandosi una vasta azione di intimidazione ed incriminazione di operai della zona di Monfalcone a seguito della lotta degli operai saldatori elettrici dell'Italcantieri, che ha avuto la totale solidarietà delle popolazioni, e relativamente a quei fatti: per sapere quali siano i funzionari trasferiti o in corso di trasferimento e le motivazioni.

Per sapere, ritenuto che durante la lunga lotta dei lavoratori dell'Italcantieri, che hanno avuto al loro fianco i partiti, le amministrazioni locali, comunali e provinciali, i sacerdoti, e senza distinzione alcuna di appartenenza politica, non si sono verificati incidenti di sorta stante la conduzione responsabile della lotta stessa da parte dei lavoratori a fronte di una caparbia e ingiustificata posizione padronale; ritenuto che nella zona va creandosi una acuta tensione tra la popolazione che trova la risposta delle repressioni poliziesche alle gravi minacce rivolte alle possibilità e condizioni di lavoro della zona a causa della crisi di alcuni settori economici e dell'azione di sfruttamento che particolarmente nella Italcantieri si manifesta, se non si intenda adottare provvedimenti immediati e idonei a far cessare inutili ed ingiustificate repressioni e a stabilire condizioni che evitino la esasperazione del clima nel quale i lavoratori e le popolazioni di Monfalcone conducono la loro civile e democratica azione per tutelare le loro condizioni di vita.

(4-05865)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere se è a conoscenza che nelle frazioni di Strasatti e Petrosino di Marsala, gli impianti di adduzione di energia elettrica sono assai difettosi tanto che ad una pioggerella o ad uno stormir di fronda, la corrente viene meno e 15 mila utenti rimangono al buio, paralizzando gran parte della vita economica della zona con danno enorme pubblico e privato; nonostante già altre volte il problema sia stato segnalato dallo stesso interrogante cui sono seguite particolari assicurazioni di interessamento, le cose sono rimaste invariate.

« Si chiede di sapere se non ritiene il Ministro di intervenire per la definitiva soluzione del problema che tanto esaspera le popolazioni interessate.

(3-01429)

« PELLEGRINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e della sanità, per sapere:

se sono a conoscenza che nella fabbrica Siemens di L'Aquila i ritmi di lavoro, il taglio dei tempi, l'ambiente di lavoro sono insopportabili a tal punto che, negli ultimi giorni è aumentato sensibilmente il numero delle operaie colpite da malessere sul lavoro;

se il Ministero del lavoro e previdenza sociale non voglia disporre una indagine per conoscere la responsabilità di tali inumani indirizzi e il grado dell'incivile sfruttamento.

(3-01430) « CICERONE, DI MAURO, ESPOSTO, SCIPIONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere — considerato che il giorno 8 maggio 1969 si è verificata nel territorio del comune di Montazzoli (Chieti) a circa 2 chilometri dall'abitato una disastrosa frana che ha provocato l'interruzione della strada provinciale Perano-Castiglione Messer Marino; che nello stesso luogo ebbe già a verificarsi il 15 febbraio 1956 un imponente fenomeno franoso con distruzione di case coloniche e di bestiame; che in 13 anni, all'infuori di un fatiscente tracciato stradale in terra battuta, appena, e non sempre, sufficiente ad assicurare una malagevole circolazione veicolare a senso

unico, nulla è stato fatto per eseguire seri lavori di consolidamento e riparazione; che la nuova frana dimostra l'aggravarsi di una pregiudizievole e minacciosa situazione — quali provvedimenti si intendano adottare con urgenza per ristabilire le comunicazioni, e per avviare, previo uno studio delle cause del fenomeno franoso, l'immediata esecuzione delle opere di difesa, di consolidamento, di convogliamento delle acque e di definitiva sistemazione della strada al fine di restituire la tranquillità alla operosa popolazione del comune di Montazzoli e degli altri centri vicini.

(3-01431)

« MONACO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e della pubblica istruzione per conoscere se risponde a verità la notizia che la soprintendenza alle antichità, alle gallerie e ai monumenti di Sassari, avrebbe compilato un progetto che modifica sostanzialmente l'attuale situazione delle tombe e del museo garibaldino di Caprera.

« L'interrogante ritiene che tale progetto, prima di dare inizio ai preannunciati ed imminenti lavori, venga portato a conoscenza del pubblico, illustrando le modifiche che si vorrebbero adottare e che varierebbero profondamente la iconografia del luogo, consacrato dalla storia e meta di continui pellegrinaggi provenienti da ogni parte del mondo.

(3-01432)

« MONACO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, per sapere le ragioni per le quali il Ministero del lavoro e previdenza sociale e quello del tesoro non hanno dato esecuzione alla decisione della sesta sezione del Consiglio di Stato del 27 novembre 1968, n. 704, con la quale l'alto consesso ordinava alle due amministrazioni di approvare la delibera del 6 luglio 1967 del consiglio di amministrazione dell'INAM, esecutiva della decisione del 30 dicembre 1965, n. 1037, della stessa sezione del Consiglio di Stato.

« Gli interroganti, rilevato che tale atteggiamento ministeriale non è consono alle regole di buona amministrazione in uno Stato di diritto, chiedono che le amministrazioni diano pronto ed esatto adempimento alle decisioni del Consiglio di Stato, reintegrando l'ordine amministrativo turbato.

(3-01433)

« BOZZI. MONACO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se risulti che la società Vetre-ria milanese Lucchini e Perego del gruppo Saint Gobain ha indirizzato a operai della Saint Gobain di Caserta, attualmente a Cassa integrazione a zero ore, un invito diretto ad accettare l'assunzione presso lo stabilimento di Napoli;

se non ritenga che ci si trovi di fronte ad una aperta violazione dell'accordo sindacale siglato alla presenza del rappresentante del Ministero del lavoro, in base al quale la direzione della Saint Gobain si impegnavo a garantire i livelli di occupazione della fabbrica di Caserta;

se non creda che nell'azione che si sta compiendo si intraveda chiaramente il disegno di smobilitare o quanto meno di ridimensionare lo stabilimento di Caserta;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per richiamare la Saint Gobain al rispetto integrale dell'accordo sottoscritto.

(3-01434)

« RAUCCI, JACAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se siano a conoscenza della vertenza che impegna da tempo i 400 lavoratori del pastificio Chigi di Morciano di Romagna (Forlì), e del grave clima di tensione che regna nell'azienda a causa delle instabili prospettive di lavoro e dal mancato pagamento dei salari.

« Gli interroganti chiedono altresì di sapere se, a seguito dello sciopero generale che ha visto l'astensione dal lavoro in segno di solidarietà dell'intera cittadinanza e durante il quale le maestranze hanno proceduto alla occupazione dello stabilimento, non si intendano vagliare attentamente le proposte avanzate dai lavoratori per la possibile gestione pubblica dell'azienda.

(3-01435)

« LAMI, ALINI, BOIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dello stato di generale malcontento, seria preoccupazione e giustificata agitazione esistenti fra gli assistiti dei vari enti nazionali di assistenza malattia del pubblico impiego in genere, per la precarietà del sistema e per il continuo sca-

dimento dei servizi specie in talune province tale da ritenersi oramai insostenibile.

« Il fatto più rilevante va individuato nella pericolosa situazione economico-finanziaria, di tutti gli enti indistintamente, a tale punto che gli assistiti (specie quelli dell'ENPDED), sono sottoposti a gravami spesso rilevanti per i lunghi ritardi nei rimborsi di somme per visite mediche, acquisto di medicinali, eccetera. A ciò si deve aggiungere la mancata realizzazione di quei nuovi presidi provinciali (vedasi provincia di Varese) improcrastinabili per una corretta e dignitosa assistenza da tempo avvertita.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali iniziative intende adottare il Governo per una generale revisione di tutto il nostro sistema assistenziale assicurativo nel campo della malattia, tenuto presente che la situazione generale degli enti è arrivata oramai ad un punto tale da non errare se lo si definisce fallimentare.

(3-01436)

« AZIMONTI, MARCHETTI, GALLI, ZAMBERLETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se intende fornire spiegazioni circa la carica effettuata ieri mattina dalla polizia a Messina contro i baraccati del rione Giostra, scesi nelle strade per reclamare più umane condizioni di vita. A Giostra esiste ancora un intero quartiere di baracche costruite dopo il terremoto del 1908, le cui condizioni igienico-sanitarie sono paurose e che è attualmente infestato da una invasione di ratti. L'iniziativa espasperata dei baraccati trova riscontro nella denuncia delle gravi responsabilità governative, compiuta, quasi senza distinzione di parti, nel corso di una qualificata riunione politica tenuta nel Consiglio comunale della città proprio il giorno prima e dedicata ad esaminare le proposte per accelerare lo sbaraccamento.

(3-01437)

« TUCCARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere - in relazione alla notizia riportata da un giornale romano della sera di una lettera a firma del Ministro della difesa con cui si richiede che l'audizione di ufficiali e funzionari del Ministero della difesa da parte di commissioni parlamentari venga sottoposta al benessere del Ministro stesso, notizia smentita solo parzialmente da un comunicato del

Ministero della difesa — se non ritenga tale atto del Ministro inammissibile interferenza lesiva delle prerogative del Parlamento e chiaramente intesa a controllare le audizioni di ufficiali e funzionari di detto Ministero avanti alla Commissione di inchiesta sul Sifar, e se non ritenga dover adottare gli opportuni provvedimenti affinché non si realizzino illecite pressioni sui funzionari dello Stato chiamati, su qualsivoglia argomento, a rendere dichiarazioni avanti a Commissioni di inchiesta parlamentare, come anche avanti a Commissioni permanenti delle due Camere.

(3-01438) « LATTANZI, PIGNI, PASSONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per conoscere se sono state predisposte indagini, e quali sono stati i risultati, per identificare i due aerei a reazione che il 13 maggio 1969 hanno sorvolato a bassa quota le campagne di Calasetta (Cagliari) facendo partire raffiche di mitraglia verso terra.

« Gli interroganti fanno rilevare come innumerevoli sono i casi in cui gli aerei della NATO, con i loro *show* acrobatici, hanno causato danni alle popolazioni locali, e come ormai la Sardegna sembra essere divenuta un campo di esercitazione delle forze del Patto Atlantico. A ciò è da aggiungere la costante minaccia causata dall'armamento, anche nucleare, in dotazione ai suddetti veicoli.

(3-01439) « SANNA, PIGNI, AMODEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri per sapere se non intenda promuovere un passo presso il governo degli Stati Uniti d'America contro la sentenza con cui il tribunale di Cleveland (Stato americano dell'Ohio) ha condannato alla pena di morte il dirigente antirazzista negro Fred Ahmed Evans, accusato di "guerriglia cittadina".

« Questo processo, la cui brevità (meno di 24 ore) dimostra un carattere apertamente persecutorio e razzista, è stato condotto da una giuria composta esclusivamente di bianchi e senza nessuna raccomandazione di clemenza.

« Una iniziativa del nostro governo per la salvezza di Fred Ahmed Evans, sarebbe un atto quantomeno doveroso, in appoggio alla lotta dei negri d'America che ormai sempre più spesso pagano con il sangue e con la

prigione le loro richieste di libertà e di uguaglianza.

(3-01440) « BOIARDI, CANESTRI, ZUCCHINI, LATTANZI ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per sapere: se intendono prendere con urgenza i provvedimenti necessari ad avviare a soluzione la crisi profonda dell'organizzazione sanitaria ed a superare il sistema mutualistico.

« L'ostinazione dei governi di centro-sinistra di mantenere in vita, a tutti i costi, un sistema assistenziale di tipo assicurativo, oltre che in contrasto con l'indirizzo del primo piano quinquennale, ormai inadeguato e superato sul piano scientifico, organizzativo e finanziario, ha condotto ad ulteriore deterioramento delle prestazioni sanitarie, ad elevati impegni finanziari pubblici (476 miliardi erogati nel dicembre 1967) e ad una crisi organizzativa e finanziaria delle mutue ormai insanabile ed inarrestabile.

« Gli interpellanti, alla luce del fallimento totale del tentativo di arrestare la spirale di decadenza delle mutue col ripiano dei debiti a tutto il 31 dicembre 1967, chiedono ai Ministri se ritengono di attuare con la massima urgenza le seguenti misure che oltre ad essere le più valide sul piano operativo, sono le più aderenti al dettato costituzionale:

1) passaggio ai comuni della erogazione dell'assistenza ospedaliera e della gestione degli ambulatori e poliambulatori mutualistici, onde ottenere una direzione democratica ed unitaria delle strutture sanitarie fondamentali; il collegamento tra ambulatori, uffici comunali di igiene ed ospedali potrà permettere una forte riduzione dell'ospedalizzazione e l'introduzione immediata di misure di medicina preventiva;

2) costituzione di un fondo sanitario nazionale presso il Ministero della sanità, che in attesa della fiscalizzazione della spesa ospedaliera sia alimentato dalla spesa annuale ospedaliera e specialistica delle mutue, dei comuni e di tutti gli Enti pubblici nonché da integrazione dello Stato se necessario.

(2-00273) « DI MAURO, BIAMONTE, MASCOLO, VENTUROLI, ALLERA, ALBONI, MORELLI, GORRERI, ZANTI TONDI, CARMEN, MONASTERIO, BIAGINI, LA BELLA ».